

Gabriella Rossetti

Le tradizioni normative in Europa: facciamo il punto

[A stampa in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Riproduco parte della scheda di presentazione che inviai ai relatori¹ in preparazione del Convegno internazionale di Pisa del dicembre 1994 su "Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XI-XV", perché sarà la traccia che seguiremo per valutare i risultati raggiunti dalle nostre ricerche, finalmente giunte in porto.

"Il titolo scelto individua un preciso indirizzo di ricerca che si raccomanda all'attenzione dei relatori per agevolare l'analisi comparata dei testi normativi dello spazio europeo occidentale allo scopo di individuare i fondamenti giuridici del sistema di rapporti che si realizzò in Europa dal XII al XV secolo soprattutto per iniziativa mercantile e a partire dalle aree urbane.

Genesi, fondamenti e sviluppo di quel sistema di rapporti sono molto importanti oltre che negli aspetti economici (commerciali, produttivi, finanziari) e sociali (migrazioni di élites, di tecnici, di mano d'opera) in quelli giuridici che sviluppano, dalla base romano-germanica, il nuovo diritto comune europeo, perché garantiscono incentivi alle attività economiche, radicamenti sociali, entrate politiche, fissano le regole della collaborazione economica sociale e politica in materia di mercato e di scambi, di accoglienza in forme diverse dello straniero, di procedura e di competenza giudiziaria nelle cause miste, di successione ereditaria del mercante morto intestato lontano dalla patria, di fideiussione, di regolamentazione del mercato del lavoro.

Il sistema coinvolge tutte le gerarchie sociali: per questo la ricerca non può trascurare alcun tipo di fonte che produca norme di convivenza e di collaborazione esterne: dai privilegi imperiali e papali a quelli vescovili, dai placiti agli atti dei Comuni, dalle norme codificate negli statuti urbani e rurali a quelle contenute nelle provvisioni, nei giuramenti e patti di pace, negli accordi bilaterali, negli atti delle curie giudiziarie, negli statuti e nei capitoli delle arti, in una parola in ogni tipo di fonte che produca norma.

Nel diritto comunitario originario è evidente il modo in cui le figure giuridiche tradizionali si trasformano in base alle nuove esigenze. La rappresaglia legale - ad esempio - da primitiva vendetta privata diviene rivalsa dell'intera comunità nei confronti di colui che viola la pace, dell'inadempiente che con l'abuso e con la colpa si è messo da sé al di fuori della comunità stessa venendo meno al patto giurato, la prova testimoniale di uomini fededegni sostituisce la prova legale della pugna, l'ammissione della fideiussione dei mercanti del luogo a favore dei figli legittimi del mercante straniero morto intestato sostituisce l'albinaggio, i patti di reciprocità tutelano i mercanti rispettivi nei territori dove vanno a commerciare, la determinazione dei pedaggi consente di evitare il brigantaggio di mare e di terra e così via: i principi fondamentali del diritto mercantile si generalizzano entro il primo quarto del XIII secolo.

Nelle tradizioni normative delle città è testimoniato il diritto internazionale del medioevo che è, in larga misura, diritto commerciale e successorio. La civiltà dei comuni, della instabilità istituzionale e sociale ma della grande vitalità economica ha dato un frutto duraturo che va ben al di là della crisi del sistema stesso: il diritto comune delle città è la base del diritto internazionale dello stato moderno, quel che rimane alla fine della grande esperienza di integrazione economica sociale politica e culturale del sistema che indaghiamo, spazzato via dalla Riforma.

La conoscenza di quel diritto e della sua diffusione è importante inoltre per un altro aspetto sul quale ho insistito anche in altra sede: la determinazione dei confini del sistema che funziona - intendo - con le medesime regole, l'analisi sociale delle presenze straniere essendo insufficiente a determinarli per l'eccezionale capacità dei mercanti di proiezione anche in aree a regime giuridico completamente diverso: penso soprattutto a quei territori, che ho chiamato "cuscinetto" e costituiscono la frontiera nord-est del sistema e sono la sponda orientale dell'Europa storica.

¹ Sono stati pubblicati insieme in *GISEM 1992-1994, Bollettino*, 3, Pisa, GISEM-Edizioni ETS, pp. 110-115.

Ma c'è di più. Il diritto costituzionale delle città ha percorso il medesimo cammino del diritto mercantile. Il successo in Europa delle forme di potere e di disciplinamento sociale delle libere città meridionali, dalle quali è partita la grande iniziativa della circolazione mercantile, è stato eccezionale anche in territori a regime politico non pluralistico ma unitario: monarchie e principati territoriali. Non si è trattato di mera imitazione ma dell'adozione, graduale nel tempo, di strumenti istituzionali analoghi per adeguarsi in maniera più razionale alle modificazioni strutturali (prima, fra tutte, la promozione di nuove gerarchie sociali) portate dalla circolazione mercantile².

Ripercorreremo, nei risultati, il cammino che abbiamo fatto fin qui per ricostruire il profilo della storia d'Europa, tracciato in sedici anni di lavoro da prospettive diverse e integrate, che non ho mai mancato di confrontare nel tempo con il progetto originario, filo rosso delle nostre ricerche in équipe su "Il sistema dei rapporti in Europa tra XI e XVI secolo".

"Il 1989, a Milano dove avevamo organizzato un seminario di presentazione dei primi quattro volumi della nostra collana "Quaderni" e degli orientamenti di ricerca del gruppo, nella mia relazione su *Bilanci e prospettive del lavoro comune*, tra le priorità avevo segnalato, tra gli altri, cinque temi europei che avevano fondamenti giuridici e istituzionali: 1) "Il diritto internazionale privato negli accordi bilaterali, nei patti di pace e negli statuti municipali dell'Europa dei secoli XII-XVI"³, il tema che abbiamo indagato e che avevo formulato in quel modo per fare oggetto di ricerca non soltanto le codificazioni statutarie ma tutte le fonti che producono norma, metterle a confronto con gli ordinamenti e la prassi istituzionale, dare ragione così dell'organizzazione del potere in tutte le sue forme e descrivere i modelli costituzionali realizzati; 2) "Funzione pubblica, dottrina giuridica e procedura nell'evoluzione della prassi giudiziaria dell'Europa dei secoli XII-XVI", con cui intendevo porre l'accento sull'importanza della conoscenza della prassi giudiziaria come chiave di accesso per comprendere le modificazioni negli ordinamenti e nell'organizzazione del potere in Europa, dai comuni ai principati⁴; 3) "Il ricorso in appello nel diritto processuale europeo delle curie urbane, delle municipalità, degli stati e delle istanze universali dei secoli XII-XVI", forse il punto di vista che, passando per tutti gli uffici competenti, potrebbe cogliere meglio l'aspetto più importante rimasto a documentare i rapporti della società europea con l'Impero e il Papato, vertici tradizionali del potere, sempre più estranei alla vita quotidiana delle istituzioni delle città e degli stati ma tuttavia attivi come istanze universali nella sfera giudiziaria per regolare le questioni internazionali⁵; 4) "Un censimento qualitativo: le rappresentanze esterne. Dall'Atlantico al Reno e al Mar Nero, dal Mare del Nord alle coste dell'Africa nei secoli XII-XVI. Nationes, Logge, Vicarie e Consolati tra economia e politica nella normativa e nella prassi": anche in questo settore abbiamo compiuto molti passi avanti con il recente convegno di Genova⁶; 5) "Le frontiere giuridiche, spirituali, sociali e culturali del sistema dei rapporti europeo dalla crisi dei poteri universali alla formazione degli stati nazionali", tema che è dibattuto nel Gruppo fin dai primi anni e ha dato risultati importanti e aperto nuove prospettive di ricerca nel dibattito intorno al concetto di frontiera, o piuttosto di aree di frontiera, del Sistema Europa nei secoli in esame⁷.

Proprio questi temi, cui mi sentivo vocazionalmente più vicina, temi strutturali che sono i fondamenti del sistema Europa che da sempre indaghiamo, hanno avuto la priorità nel nostro

² Richiamo l'attenzione sulla scheda *Legislazione e amministrazione, modelli costituzionali e organizzazione del potere*, pubblicata in *GISEM 1990-91, Bollettino*, 2, pp. 87-90, che illustra il programma di ricerca da me coordinato in seno al gruppo.

³ *GISEM 1990-1991*, cit., p. 59.

⁴ Vanno individuate attraverso la prassi le congiunture che provocano il mutamento: è quanto ho fatto e dimostrato per Milano e per Pisa nei secoli XI-XII in concomitanza con la crisi dei poteri d'ufficio.

⁵ Sul piano politico certamente: rientrano in questa prospettiva i molti interventi politici dei papi, ad esempio, per imporsi come mediatori di pace o di guerra lungo il corso del Duecento, ma anche economici quando l'uno o l'altro, o in successione ambedue i poteri, venivano chiamati a risolvere contenziosi mercantili annosi a volte insolubili perché non venivano rispettate le ragioni del diritto comunemente accettato ma mai codificato; allora si cercava di ottenere la sanzione solenne, politica o spirituale.

⁶ Si tratta di una ben definita area di approfondimento coordinata da Giovanna Petti Balbi, che ha organizzato il recente convegno di Genova dedicato a *Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI* (Genova, 28-30 ottobre 1999) ma più volte in prospettive diverse il problema si era affacciato ed è stato affrontato in analisi particolari dalle nostre ricerche.

⁷ Sul dibattito che ha accompagnato nel gruppo le ricerche dedicate allo spazio alpino cfr. nota n.

impegno accanto all'altro, a questi fortemente collegato, che investe i rapporti economia-politica; tutti hanno come minimo comune denominatore la "circolazione", una parola chiave che ha ispirato i nostri passi fin dall'inizio: circolazione di uomini, di beni, di danaro, di modelli politici e culturali.

"Legislazione e amministrazione, modelli costituzionali e organizzazione del potere nelle città europee (secoli XI-XIV)" è il titolo che diedi alla scheda programmatica che espone le caratteristiche del settore di ricerca che scelsi per me e m'impegnai a sviluppare fin dal 1991⁸, quando preparammo il convegno tenuto ad Orta l'anno successivo, nel quale ci dividemmo la responsabilità dell'avanzamento delle nostre ricerche individuando i diversi settori di approfondimento⁹.

Quegli intenti si concretarono, per me, nel convegno internazionale su "Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV"¹⁰, che organizzai a Pisa il dicembre 1994: la maggior parte di contributi contenuti nei due volumi, italiano ed europeo questo, tutto pisano l'altro, che mi accingo a presentare sono frutto di quel convegno. Questa è dunque per me l'occasione per verificare in quale misura le riflessioni che proposi nel 1992 abbiano trovato una risposta.

I modelli normativi realizzati: Germania e Italia

L'organizzazione dell'indice dipinge bene la pluralità degli approcci raccomandati allora: la scelta dell'analisi comparata dei modelli normativi elaborati in Germania e in Italia non è stata fatta allo scopo, meramente esemplificativo, di confrontare tematiche storiografiche per lunga tradizione molto frequentate nelle due aree, ma è stata motivata soprattutto dal destino plurisecolare comune del Sacro Romano Impero Germanico e del "Regnum Italiae", che si presentavano omologati, riguardo alla materia normativa, nell'applicazione del comune diritto imperiale, nel pluralismo politico, oltre che nello stretto vincolo istituzionale che faceva dei due regni d'Italia e di Germania le componenti uniche e indispensabili dell'impero, allorché decollarono le nuove autonomie cittadine, in concomitanza e per effetto della grave crisi tra Sacerdozio e Regno dell'ultimo scorcio del secolo XI.

Quelle autonomie, erose sommessamente agli ordinamenti, ottenute spesso per privilegio in forma di esenzioni, erano destinate ad allargarsi e, contro ogni previsione, a radicarsi profondamente nella società, mentre si consumava definitivamente il lungo declino delle istituzioni imperiali di inquadramento, e la vera e propria rivoluzione politica che si veniva compiendo nelle città fondava il nuovo diritto, attraverso la sperimentazione istituzionale e la prassi giudiziaria, nell'uso sapiente e innovativo del diritto vigente e del rinato diritto romano, in Italia, soprattutto, dove Pisa, in particolare, ha lasciato testimonianze significative e precoci dell'elaborazione e dell'uso combinato dei due diritti e per questo è stata fatta oggetto di uno speciale approfondimento che ha messo in risalto lo scambio costante tra la prassi istituzionale e una formulazione giuridica attenta a piegare il diritto vigente alle nuove esigenze facendo ampio ricorso alla tradizione romanistica, per armonizzare e rendere compatibili i nuovi principi con la legge generale operante¹¹.

⁸ *GISEM 1990-1991, Bollettino 2*, Gisem-Edizioni ETS, 1991, pp. 87-89.

⁹ *GISEM 1992-1994, Bollettino, 3*, cit.

¹⁰ In *GISEM 1992-1994, Bollettino, 3*, cit., sono pubblicati gli *Atti* dell'Incontro GISEM 1992 (Orta, 3-6 ottobre) pp. 9-104, di cui si vedano per il tema che ci interessa le relazioni di G. Rossetti, C. Storti Storchi e A. Padoa Schioppa; vi è pubblicato anche il programma del Convegno internazionale sulle tradizioni normative (Pisa, 12-15 dicembre 1994) pp. 110-111, e con esso il mio intervento, che ha lo stesso titolo del convegno e ne inquadra i contenuti nella prospettiva di ricerca del GISEM, inviato ai relatori insieme con una *scheda questionario* impaginata di seguito come "traccia comune di analisi che renda meno difforni e più facilmente confrontabili i risultati presentati al convegno" (ivi, pp. 112-115), con rinvio alla scheda programmatica "Legislazione e amministrazione...", di cui alla nota 1.

¹¹ Per queste caratteristiche nel convegno è stata dedicata a Pisa una sezione propria: "Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale", e nel piano editoriale le è stato dedicato un volume a sé, gemello di questo che andiamo analizzando, che si stampa con il titolo *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*. Dell'approfondimento dedicato a Pisa testimoniano i contributi presentati al Convegno del 1994 che, arricchiti di ulteriori ricerche, sono riuniti nel volume citato, cui rinvio anche per le ricerche sugli ordinamenti e le gerarchie sociali portati a termine nel frattempo, segnalati nella bibliografia. Una svolta agli studi sulla più importante fonte giuridica pisana è stata impressa da Claudia Storti Storchi nel volume: *Intorno ai Costituti*

Nella prima sezione, sotto il titolo "Italia e Germania: modelli a confronto", figura il contributo di Wim Blockmans riguardante le tradizioni normative delle città fiamminghe che, accanto alle città italiane, vantano la maggiore precocità di sviluppo di una prassi istituzionale e di una normativa che agevolava la circolazione mercantile e i rapporti intercittadini, non dissimile, negli sviluppi costituzionali, da quella delle regioni più propriamente tedesche dell'impero, analizzate per la produzione statutaria da Thomas Szabò, da Gerhard Dilcher messe a confronto nei fondamenti costituzionali con i comuni italiani, da Marita Blattman poste al centro dell'attenzione per l'uso differente che nelle due aree si fece degli statuti: un uso connesso, per l'Italia, con una tradizione scrittoria e cancelleresca ininterrotta, che consentì di dare immediata redazione scritta alle nuove normative di continuo aggiornate, mentre in Germania, - questo osserva la Blattman - per la persistenza della tradizione orale delle consuetudini, fu la prassi a innovare via via il diritto senza che si dovesse ricorrere per molto tempo alle codificazioni statutarie che, comunque, furono scarsamente utilizzate nel quotidiano, ma furono realizzate per essere ben custodite negli archivi delle istituzioni di riferimento, a testimoniare con la loro stessa esistenza i fondamenti di diritto delle comunità cui appartenevano.

Dovremo tornare a riflettere sulle fini considerazioni della Blattman riguardanti le due diverse tradizioni di scrittura, che, per rapporto al periodo precedente, sembrano divaricare i percorsi delle due esperienze, tedesca e italiana, in materia di legislazione; ma non dobbiamo dimenticare che esse vanno riferite al ritardo con cui compaiono in Germania le redazioni in forma di statuto degli ordinamenti cittadini, non alle prime attestazioni delle libertà ed esenzioni, di cui le comunità godevano soprattutto nella gestione dei rapporti economici, che anche in Germania si generalizzarono agli albori del XII secolo, come osserva la Blattman stessa segnalando la incerta collocazione delle normative che regolavano la vita delle città tedesche prima della redazione degli statuti in forma sistematica. Anche le acute osservazioni di Thomas Behrmann danno un apporto importante alla conoscenza della evoluzione degli ordinamenti nella prima età comunale, ma in ambiente italiano, e specificamente nell'area settentrionale, da una prospettiva non banale, quella della conoscenza della evoluzione delle procedure seguite, nella formulazione degli atti pubblici (il modello scelto è quello milanese a confronto con quello novarese), soprattutto per quanto riguarda la presenza agli atti di testimoni che dalla prima alla seconda metà del XII secolo, mentre si infittiva la scrittura degli atti, andarono diminuendo di numero ma anche mutando di qualità, da presenze eminentemente politiche di appartenenti al ceto consolare, o in carica, o attestabili come tali nell'immediato futuro, alle presenze di notai, in qualità di testimoni, una presenza "tecnica", che nella memoria collettiva assumeva valore probativo ad attestare l'importanza normativa attribuita alla redazione scritta degli atti pubblici.

Ad una prima lettura comparata dei saggi proposti in questo volume mi sembra che si possano cogliere le ragioni profonde delle differenze rilevate dai due autori tra le tradizioni normative delle città tedesche e quelle delle città italiane, oltre che nell'uso della scrittura, meno diffuso e abituale in Germania, e invece continuo e sempre più specializzato in Italia, nell'assetto politico diverso delle città tedesche. Intendo con ciò rilevare che i referenti istituzionali e politici tradizionali, in crisi in Italia fin dall'XI secolo, non vennero meno in Germania, nelle città d'impero e vescovili dove i signori, pur agevolando le attività economiche e commerciali incrementate dalla nuova circolazione, mantennero saldamente nei rispettivi territori la vigenza della legge e i loro poteri normativi, mentre le élites mercantili urbane, che godevano di ampi margini di autonomia d'iniziativa economica, nel rapporto diretto con uomini d'affari di diversa provenienza e cultura sperimentavano nella prassi il nuovo diritto definito, per la continuità dell'esercizio, consuetudinario.

Le ragioni della sperimentazione politica e dell'autonomia di iniziativa economica, che spiegano la precocità e il lungo travaglio di elaborazione degli statuti comunali italiani, spiegano anche

pisani della legge e dell'uso (secolo XII), Napoli, GISEM-Liguori, 1998, dall'A. dedicato al solo testimone di XII secolo pervenuto, il cosiddetto codice Yale, di cui abbiamo in atto l'edizione critica. Sono usciti intanto a stampa in una nuova edizione critica *I brevi dei consoli del comune di Pisa (1162, 1164)*, a cura di O. Banti, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1997; *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1998 (Fonti per la storia d'Italia).

l'eccezionale progressione delle libertà nelle città delle Fiandre, le più coinvolte dalla circolazione mercantile, come pure nelle libere città della Francia meridionale, così simili negli sviluppi costituzionali e nell'itinerario normativo alle città comunali italiane¹², ugualmente precoci nell'esprimere rappresentanze politiche proprie (è questa la discriminante) per rapporto al resto del territorio europeo soggetto a regimi politico-territoriali unitari e continuativi¹³, dove vi furono tuttavia innovazioni normative nelle carte di privilegio concesse alle città, nelle carte di fondazione di nuovi centri urbani (un numero stragrande in Germania), nella elaborazione di testi normativi che prendevano a modello le raccolte dei protocanonisti (secoli X-XI, inizi XII: Burcardo, Ivo di Chartres), o quelle dei diritti particolari come il *Sachsenspiegel* (ante 1235), il più usato, ma anche lo *Schwabenspiegel*, o il *Frankenspiegel*¹⁴, paragonabili all'uso che si fece in Italia della *Lombarda* sullo scorcio del XII secolo e oltre¹⁵.

La codificazione statutaria si realizzò tardi per le città tedesche, quando anche per l'Italia era ormai finito il tempo della sperimentazione politica e dell'elaborazione del nuovo diritto e si moltiplicavano i corpi sociali con rappresentanza politica propria che si dotavano a loro volta di un proprio statuto: era il principio della fine dell'istituto unitario del "comune". Da ultimo le città italiane, piegate da domini signorili e divenute politicamente soggette, insieme con le maggiori comunità del territorio avrebbero trovato nella riesumazione dei vecchi statuti cittadini o nella creazione ex novo di statuti propri (copiati magari dai vicini)¹⁶ un titolo di legittimazione per assicurarsi con lo *ius statuendi* almeno l'autonomia amministrativa: a quel punto lo statuto poteva divenire fisso, immobile, eppure termine di riferimento probativo nei rapporti con la dominante, come in Germania lo era, per le élites economiche cittadine che raggiungevano il traguardo della rappresentanza politica nelle istituzioni municipali, i *Rat*, la redazione e la custodia del proprio statuto nei confronti del signore territoriale¹⁷.

C'è in Germania una progressione, nell'acquisizione e nella codificazione di diritti propri da parte delle città, ben sintetizzata da Szabò: gli *Handfeste*, di XII secolo, costituiti da pochi capitoli, che l'A. definisce "quasi statuti in forma di privilegio", gli *Stadtrechte* di XIII secolo, compilazioni fatte per iniziativa delle stesse città, e infine i *Satzungen*, veri e propri statuti, quasi tutti di XIV secolo, emanati dai Consigli generali della città, i *Rat*¹⁸: è questo il vero salto di qualità, la nascita del diritto proprio, grazie all'acquisizione stabile della rappresentanza politica da parte dei cittadini appartenenti ai ceti produttivi emersi per ricchezza, che, indispensabili ad assicurare gli introiti dei

¹² Precoci nella sperimentazione di nuove forme giuridiche furono le città delle Fiandre, dove le gilde mercantili "vanno considerate le prime istituzioni normative delle città, in cui fu posta la base per la civiltà occidentale" (Blockmans) e precoci non meno delle città italiane anche nella scrittura delle norme che ne regolavano la convivenza, se le prime notizie risalgono all'ultimo scorcio dell'XI secolo e al primo quarto del XII: penso - ad esempio - alle "consuetudines quas habent de mari" che i Pisani si fecero confermare da Enrico IV il 1081, e al privilegio concesso alla "amicitia" di Air-sur-la-Lys (questo il nome del primo nucleo di solidarietà urbana) dal conte di Fiandra tra il 1093 e il 1111, e alla crisi politica della contea di Fiandra degli anni 1126-1128 e al modo in cui accelerò la acquisizione di importanti diritti giurisdizionali da parte delle città maggiori di cui i pretendenti al trono volevano assicurarsi l'appoggio, una crisi non dissimile da quella che visse la Tuscia, fin dagli anni 80 dell'XI secolo in cui Matilde di Canossa fu privata dall'imperatore dei poteri marchionali e Pisa, in particolare, sperimentò le prime forme di autonomo reggimento che poterono estendersi e radicarsi mediante rappresentanze politiche stabili dopo la morte della gran Contessa. Le città della Francia meridionale, da parte loro, ancor sempre autonome per rapporto al potere monarchico, fin dai primi decenni del XII secolo avevano stretto rapporti commerciali con Pisa. Sulle relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale è in stampa nella Piccola Biblioteca Gisem un volume di Enrica Salvatori: "*Boni amici et vicini*". *Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI secolo agli inizi del XIV*.

¹³ Blockmans pone in risalto il fatto che la crisi politica della contea di Fiandra del 1126-1128 ebbe per le città fiamminghe un risvolto molto positivo, poiché i vari pretendenti al trono che volevano assicurarsene la fedeltà furono larghi di concessioni e privilegi nei loro confronti. Anche in Italia le crisi politiche al tempo di Enrico IV, di Corrado III e Lotario, furono occasioni non sprecate per acquisire privilegi e diritti (G. Rossetti, *Pisa e l'Impero tra XI e XII secolo* . *Per una nuova edizione del diploma di Enrico IV ai Pisani*, in *Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi*. *Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach* , a cura di C. Violante, Roma, Jouvence, 1993, pp. 159-182.

¹⁴ Szabò.

¹⁵ Storti Storchi, per Pisa: *Intorno ai Costituti pisani*, cit., e qui.

¹⁶ Nel suo contributo Gherardo Ortalli ha posto l'accento su questo aspetto del problema e vi ha scorto un mutamento di funzione dello statuto da normativo a politico. Vedi oltre, pp.

¹⁷ Szabò.

¹⁸ Szabò.

loro stati, avevano acquisito nei confronti dei signori territoriali quel forte potere contrattuale che consentiva loro di divenire politicamente e giuridicamente attivi.

I *Satzungen* ebbero rapida e amplissima diffusione, e soprattutto quelli elaborati nei centri maggiori costituirono il modello per piccole o grandi città di intere regioni o subregioni, giungendo a est fino in Polonia, in Boemia, in Moldavia, dando origine a vere e proprie famiglie di statuti cittadini, gli *Stadtsrechtsfamilien*¹⁹: un rilievo che andrà tenuto presente quando vorremo tracciare le caratteristiche delle aree di frontiera del sistema di rapporti europeo di cui andiamo configurando la struttura²⁰.

Szabò rileva che anche i *Satzungen* di città minori furono presi a modello per la redazione di statuti propri da parte di altre e maggiori città²¹: l'osservazione è importante e mi persuade che sia questa la spia di più intensi rapporti tra i centri che adottarono statuti analoghi. Si verificò, insomma, quello che altrove, rifiutando il giudizio superficiale che vuole che il Comune delle Arti, affermatosi in area germanica nel Trecento, fosse "imitazione" del modello italiano, ho definito invece una forma di razionalizzazione del sistema di rapporti europeo, richiesta dalla qualità delle attività commerciali e produttive che erano oggetto di interrelazioni e di scambi²²: un adeguamento strutturale sul piano sociale (di formazione di gerarchie sociali rappresentate politicamente), istituzionale, politico e legislativo: la mappa degli "imprestiti" normativi è una preziosa cartina di tornasole per verificare quale sistema di rapporti si sia realizzato, a tutti i livelli, negli ambiti collegati da prototipi legislativi che le città si erano trasmessi; e c'è da credere che interessi comuni abbiano fatto da volano all'adozione di modelli costituzionali simili, di mano in mano che si infittiva e si completava la rete dei rapporti economici.

Ad un'osservazione ravvicinata, gli sviluppi delle aree tedesca e italiana appaiono meno distanti di quanto si sia portati a credere, e certo non erano distanti nei fondamenti costituzionali dei comuni delle due aree, come osserva Gerhard Dilcher, anche se, "privilegiate come comunità, le città tedesche non ottennero le giurisdizioni né l'autogoverno almeno fino al tempo di Federico II"²³, e in numero maggiore in seguito. Così impostato, il quadro si integra, i conti sembrano tornare.

Ma c'è di più: alle città politicamente e giuridicamente più evolute fecero ricorso le altre come a tribunali d'appello, cancellerie, fucine di esperti²⁴. Non è fenomeno solo tedesco: questo ruolo fu svolto molto presto dal comune di Milano, non solo nel comitato proprio ma nella vasta provincia metropolitana dipendente dall'arcidiocesi milanese, ben prima della redazione del *Liber consuetudinum Mediolani* (1216); il tribunale civile dei consoli-giudici fin dal suo apparire esercitò il potere giudiziario anche per le responsabilità della Metropoli²⁵, grazie ai poteri di giurisdizione che gli arcivescovi detenevano a titolo signorile e dunque proprio, e che condivisero dapprima con l'assemblea cittadina, poi rassegnarono per delega alle rappresentanze elette dei *cives* che infine le esercitarono autonomamente. Durante la guerra trentennale con il Barbarossa, la leadership di Milano si dilatò ancora di più, coinvolgendo tutta l'area in cui si distendeva la *Societas Lombardie, Marchie et Romaniolae*, e si mantenne lungo il corso del Duecento: una superiorità politica, di

¹⁹ Szabò.

²⁰ Nei progetti più vicini l'intento che perseguiamo è proprio quello di analizzare le caratteristiche dell'avanzamento del modello europeo sul fronte orientale.

²¹ Szabò.

²² G. Rossetti, *Le élites mercantili nell'Europa dei secoli XII-XVI: loro cultura e radicamento*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, seconda edizione riveduta e ampliata, Napoli, GISEM-Liguori, 1999, pp. 327-355, che ho posto al centro del nostro interesse di ricerca fin dalle origini e messo a punto sotto il profilo metodologico nel saggio su *L'eredità e le opere, l'esperienza e il giudizio*, in *GISEM 1992-1994. Bollettino*, 3, cit. pp. 11-25.

²³ Dilcher, cit.

²⁴ Szabò.

²⁵ Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo, in Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII sec.)*, Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), t. 1, Spoleto, CISAM, 1989, pp. 83-112. E' datato 1130 il primo atto giudiziario dei consoli che ci sia giunto in originale, ma risale al 1117 la prima testimonianza sulla responsabilità collettiva dei *cives* riuniti in assemblea, contenuta in un documento tardivo ma di buona tradizione (*Atti del Comune di Milano fino all'anno 1216*, I, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, n. 1, pp. 3-4, a. 1117 luglio 4; n.3, pp. 6-8, a.1130 luglio 11; al 1100 l'approvazione corale dell'assemblea, accanto al vescovo, della istituzione di una nuova festa religiosa e di un mercato (Ughelli, *Italia Sacra*, IV, pp. 124 -126, a. 1100 luglio 15).

ordinamenti, di tribunale, di magistrature e di cancelleria del grande comune lombardo, che preparava il terreno al controllo politico diretto della dominante²⁶.

I nove titoli che compongono il quadro degli "Ordinamenti giuridici dell'Italia comunale" fanno spazio ad una gamma di approcci che, attraverso un'esemplificazione significativa, include tutte le fonti che producevano norme: privilegi, atti giudiziari, patti bilaterali, giuramenti collettivi di pace e alleanza, brevi consolari e podestarili, statuti delle città autonome e modi del loro impiego, statuti delle città soggette e di un principato di lunga tradizione come Trento; nell'insieme, essi consentono di ricostruire il percorso completo degli ordinamenti giuridici fioriti in quella parte d'Italia a sviluppo comunale che ha dato il contributo maggiore alla formazione del nuovo diritto europeo. Proveremo a tracciarne il profilo tenendo conto anche dei risultati delle ricerche contenute nel volume pisano.

Soltanto la *lex cum moribus* può formare oggetto di ricostruzione storica: su questa citazione dell'opera di Giovanni Cassandro²⁷, Umberto Santarelli sviluppa le sue riflessioni intorno all'uso che la scienza giuridica tradizionalmente ha fatto degli statuti, giudicati quasi un sottoprodotto, una contaminazione del modello formale giuridico che esce dalla dottrina dei glossatori e perciò a lungo trascurati fino a tempi recentissimi in cui gli storici del diritto hanno incominciato a dimostrare interesse per la contestualizzazione storica: gli ordinamenti, la realtà istituzionale, la normazione, che negli statuti si trovano disciplinati, devono essere l'oggetto privilegiato dell'interesse del ricercatore.

La raccomandazione di Santarelli dà così ragione alla prospettiva nella quale abbiamo voluto collocarci: quella dell'attenzione a ogni tipo di fonte che producesse norme fino alla codificazione di uno statuto proprio e alle modificazioni che il testo subì continuamente per l'uso che ne fecero gli organi del comune e le varie curie. Ma se questa è una raccomandazione che ben si addice allo storico delle istituzioni e degli ordinamenti giuridici che intenda ricostruire per questa via - come noi intendiamo fare - una tipologia comparata dei modelli politici realizzati, l'altra direttiva di ricerca, che il Santarelli auspica, si presenta molto più ardua per lo storico; riguarda la *interpretatio* a cui la *scientia iuris* sottopose le norme nei *Consilia, Quaestiones, Casus, Lecturae*, "per vedere come e perché, e soprattutto con quali metodi e con quali esiti quei giuristi si accinsero alla *interpretatio statuti* non sul piano teorico metodologico²⁸ - avverte - "ma su quello dei risultati normativi concreti": di una norma, filtrata dalla *interpretatio*, utile a individuare "i connotati di una *lex cum moribus*, secondo le suggestioni di Cassandro"²⁹. E' uno sforzo di sistematizzazione di una materia incontenibile, perché soggetta a continui mutamenti, da confrontare con un modello formale acquisito alla dottrina? O è volontà di cogliere nelle difficoltà che emergono dalla prassi istituzionale le ragioni di un servizio richiesto ai giuristi nel tempo della costruzione dello stato del principe, costretto a confrontarsi con normative refrattarie a ogni tipo di imbrigliamento necessario ad acquisire il controllo politico di un territorio formato da più città con normative e ordinamenti non omogenei? E' certamente questa seconda possibilità di interpretazione quella che più attrae lo storico, accanto all'altra, suggerita da Santarelli, di mettere in luce la procedura scelta dai giuristi per cogliere i connotati di una *lex cum moribus* filtrata dalla *interpretatio*. A quale scopo? Perché potesse essere base di una nuova dottrina al servizio delle nuove formazioni statali, a sviluppo non più cittadino ma regionale o sovraregionale? E' possibile una "reductio ad unum" di esperienze tanto diverse? E' questo che si andava cercando, un modello evolutivo valido per tutti? Quale è il metro del successo o del mancato successo, e dove e quando, del tentativo di costruzione di un modello giuridico, filtrato dalla *interpretatio*, che avesse i connotati di una *lex cum moribus*? Chi e in che misura riuscì a realizzare un tale proposito, in quali materie e per quanto tempo? E'

²⁶ Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano*, cit. pp. 110-111; Vallerani ha ricostruito il complesso gioco di alleanze diplomatiche che seguì lo scioglimento della prima Lega di città, coincidente con gli anni della crisi costituzionale di Milano (1186-1214), gli stessi che io ho preso in considerazione dall'interno per individuare le tensioni sociali e la formazione dei nuovi ceti.

²⁷ G. Cassandro, *Lex cum moribus. Saggi di metodo e di storia giuridica meridionale*, prefazione di M. Caravale, presentazione di A. Campitelli, 2 voll. (pp.797 + 813) Bari, Cacucci, 1994.

²⁸ Qui corre la citazione di M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto-Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1968

²⁹ Così Santarelli, qui.

certo che per questa via si potrebbero cogliere i connotati di una progettualità politico-istituzionale non sempre facilmente identificabile.

A capire la funzione del commento giurisprudenziale ci aiutano le osservazioni che Gherardo Ortalli ha dedicato nella sua relazione introduttiva all'evoluzione dei testi degli statuti dei quali raccomanda un uso molto prudente e differenziato nel tempo. Egli porta ad esempio in particolare il caso veneziano, ma non quello soltanto, tanto più significativo perché Venezia non stava a guardare ma interveniva, in materia normativa e istituzionale, nelle aree che conquistava, mutando e uniformando. Eppure, nel dominio veneziano come altrove, ci fu un tempo, che non era quello della genesi del testo e della sua utilizzazione diretta, in cui lo statuto divenne immobile, immutabile, o costruito ex novo da chi non ne era fornito, o piuttosto imitato, se non addirittura copiato, da luoghi diversi senza fare troppa attenzione alla realtà che avrebbe dovuto rappresentare, e tuttavia proposto come proprio, spesso riscritto in bella forma per essere custodito, tradotto in un volgare letterario comprensibile a tutti, selezionato e riproposto in forma abbreviata dall'intervento giurisprudenziale per essere interpretato in base alle esigenze della comunità cui apparteneva, già nel Trecento e più nel Quattrocento e almeno fino al XVII secolo e anche oltre: insomma, del testo statutario non si faceva più un uso giuridico - normativo, ma politico³⁰.

Se questo è il punto di arrivo, alle origini della formazione dello *ius proprium* si collocano invece i giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale, che caratterizzarono i rapporti tra le città nei secoli XII e XIII, oggetto del contributo di Enrica Salvatori. Ella dichiara che il suo scopo è tentare di mettere in luce "le norme che dovevano regolare la ratificazione degli accordi" (o meglio si direbbe "le procedure"), ed evidenzia il fatto che l'assemblea cittadina aveva il compito di dare piena garanzia all'intesa raggiunta sia quando uno solo giurava *super animam populi*, sia quando tutti con la *acclamatio* prestavano il giuramento collettivo, sia ancora quando, all'atto di prestare il *iuramentum sequimenti* nei confronti dei consoli eletti, iteravano, *per singulos*, il giuramento di fedeltà agli accordi presi dalla *civitas*. Una variante di questo impegno giudica l'inserimento dell'atto approvato nel *Breve populi*, per essere giurato insieme con questo: accomunava tutti la promessa di *salvare et adiuvare* gli uomini della città alleata. Nel tempo si complicarono i rapporti, si arricchirono i contenuti, i patti disattesi furono rinnovati con l'intervento di mediatori autorevoli, i modelli adottati si modificarono alla ricerca di testimoni probanti, un fatto che la Salvatori giudica l'unica costante che accomuni forme diverse di accordi, per cui conclude che non è possibile ricostruire un unico modello evolutivo: le forme si adattarono via via alle esigenze del momento. E questo avvenne, credo, proprio perché non si verificò alcun mutamento: il giuramento (prestato collettivamente, o *per singulos* o tramite una persona delegata a farlo *super animam populi*, iterato coinvolgendo un numero maggiore di persone e talora comminando sanzioni a chi si rifiutava di prestarlo, accompagnato nei casi più complessi da uno scambio di ostaggi) rimase l'unica norma posta a base e garanzia degli accordi senza riuscire ad assicurare la stabilità dei patti né la loro durata, rivelando così la sua insufficienza; ma non si poté trovare un altro sistema più efficace per garantire gli equilibri politici, se non la formazione di coalizioni contrapposte che si impegnavano, sotto giuramento, ad accorrere in armi in aiuto delle città alleate, sorrette dall'uno o dall'altro dei poteri universali, mediatori interessati chiamati dai contendenti a ricoprire un ruolo nuovo: per l'imperatore non più quello di fonte di ogni potere³¹ ma, conformemente alle esigenze dei tempi nuovi, quello di supremo garante e mediatore di pace tra le fazioni, e tra le città, come era nelle speranze, presto disilluse, di Dante³²; per il papa quello, non dissimile, di arbitro ultimo delle contese, che gli consentiva di comminare le sanzioni spirituali più gravi ai trasgressori dei patti e violatori della pace e, grazie a questa prerogativa, di appoggiare le città fedeli alla Sede Apostolica contro quelle fedeli all'imperatore chiamando in aiuto da tutta Europa principi e

³⁰ Nel contributo di Ortalli rinvio in particolare al paragrafo: *Rilievo giuridico e valore politico: la forbice statutaria*.

³¹ Questo era nel progetto politico sorretto dallo *Studium* bolognese e nell'azione militare di Federico I.

³² G. Rossetti, *Il principio di sovranità nell'età dei comuni. Riflessioni intorno a "Il sacramento del potere di Paolo Prodi"*, in "Annali/Jahrbuch" 19 (1993) pp. 423-429.

signori; vero tallone d'Achille degli stati cittadini sempre propensi a cercare fuori la soluzione dei loro disagi³³.

La "lettera della legge" - queste le considerazioni che Hagen Keller dedica alla redazione da parte delle città settentrionali italiane dello statuto - è vincolante, non consente alcun margine di interpretazione oltre a quanto è detto espressamente. Tutto questo ha una ragion d'essere nella genesi dei primi testi normativi (traggo l'osservazione dal contributo di Vito Piergiovanni riguardante le origini della produzione normativa genovese, ma non genovese soltanto), "risultato di un processo di accumulo di prescrizioni, emanate in tempi diversi per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli"³⁴. Keller osserva che a differenza dei diritti romano e canonico qui non si può argomentare sulla base di analogie, conformità al senso o trasposizione da realtà diverse, e fa risalire agli inizi del secolo XIII questa concezione della legge, con qualche precedente alla fine del XII secolo, attribuendone la causa al "rapido ispessimento dell'ordinamento normativo... che induce a codificare tutte le norme vigenti". E' una giusta constatazione, cui l'osservazione di Piergiovanni offre la spiegazione della forma prescrittiva e non oggettiva delle prime raccolte di leggi. Il Keller rileva poi che lo statuto ordinato per temi è un'invenzione degli anni venti del XIII secolo (sono le prime raccolte di leggi in forma oggettiva) e che, da un punto di vista sistematico, si può mettere in relazione con gli sforzi che hanno dato avvio anche alla codificazione delle consuetudini. Il codice ordinato per titoli lo fa risalire circa al 1230³⁵ e si chiede se queste caratteristiche si riscontrino anche nel Costituto pisano per il quale rinvia al contributo di Claudia Storti Storchi³⁶.

Il confronto con il Costituto pisano non conferma la cronologia della sistematizzazione per temi entro il secondo, terzo decennio del XIII secolo, e non in relazione con uno sforzo di codificazione delle consuetudini: non allora, non per Pisa. A Pisa, l'intento di codificare le consuetudini è originario e risale a oltre settant'anni prima, al 1156 allorché si volle dimostrare che la consuetudine non solo aveva vigore di legge ma era anche conforme alla legge³⁷. Se - come prudentemente afferma la Storti - è improbabile che si stendessero subito due testi separati, uno per la Legge e uno per l'Uso, ma si fece la redazione di un solo Costituto, promulgato il dicembre 1160, tuttavia si fecero colloquiare i due diritti per definire le competenze dei giudici preposti alla legge o all'uso, forse sulla base di stesure non sistematiche della Legge, risalenti in alcuni capitoli al 1140³⁸; un *constitutum legis* e un *constitutum usus*, così definiti, si trovano riuniti e messi a confronto nell'unico testimone di XII secolo pervenuto, il codice Yale il cui testo base risale al 1186: vi si individuano i capitoli comuni e la materia è ordinata tematicamente in maniera conforme a queste distinzioni. Ritene la Storti, sulla base di analogie rivelate dal secondo dei brevi dei consoli (1164), che la prima redazione di due testi paralleli risalga agli anni immediatamente successivi al diploma di Federico Barbarossa, tra il 1162 e il 1165³⁹.

Alle radici dei percorsi diversi della codificazione dello *ius proprium* nell'area settentrionale italiana e in Toscana, in particolare a Pisa, sta la differente situazione di partenza che richiamo brevemente⁴⁰: quando le città del Nord, Milano in testa, essendo ormai chiare le intenzioni di

³³ Il mio saggio su *Il principio di sovranità nell'età dei comuni*. E' questa la vicenda del tempo di Federico II e dei decenni successivi.

³⁴ Piergiovanni.

³⁵ Keller.

³⁶ C. Storti Storchi, *Per un'indagine sui costituiti pisani. Alle origini dello ius proprium tra continuità e rinnovamento*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa*, cit.; della stessa, *Intorno ai costituiti pisani*, cit.

³⁷ Se poi si vuole individuare una prima codificazione delle consuetudini, non genericamente intese ma riferite a una materia precisa nel contesto delle prime sperimentazioni dell'autonomia della *civitas*, si dovrà risalire alla richiesta che i Pisani rivolsero a Enrico IV il 1081 di confermare le "consuetudines quas habent de mari" e molti altri "usus", evidentemente una disciplina normativa già radicata lungo il corso dell'XI secolo in cui si dipanarono le grandi imprese della loro marineria.

³⁸ C. Storti Storchi, *Intorno ai Costituti pisani*, cit., p. 21; Eadem, *Per una indagine sui costituiti pisani. Sulle origini dello "Jus proprium" tra continuità e rinnovamento*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa*, cit., p.2.

³⁹ Storti, stesso luogo.

⁴⁰ Riprendo le argomentazioni che ho esposte in G. Rossetti, *I caratteri del politico nella prima età comunale. Due modelli a confronto: Pisa e Milano*, relazione al Colloque International « S'assembler. Pratiques d'assemblée et

Federico I, disceso in Italia il 1154, di avocare a se tutte le giurisdizioni, giuravano i primi patti di alleanza e di reciproca difesa per affrontare l'imperatore e il suo esercito, o si schieravano con lui per ottenerne i privilegi dando vita a due fronti contrapposti⁴¹, a Pisa si nominava una commissione di *iurisperiti* per dare redazione sistematica al *Constitutum*.

Nell'un caso e nell'altro, lo scopo che le città perseguivano era il medesimo: ottenere il riconoscimento delle libertà e dei diritti che esercitavano autonomamente da lungo tempo, ma sulla base di due diverse presunzioni di diritto. I Milanesi e i loro alleati affermavano di esercitare legittimamente i poteri giurisdizionali perché li avevano avuti dal vescovo che li deteneva come propri e al medesimo titolo li aveva condivisi con l'assemblea e quindi trasmessi ai rappresentanti di questa, ma trovavano nell'imperatore, che si proclamava fonte di ogni diritto e quindi legittimato a dare e a ritogliere, un'opposizione dura che non poteva sfociare che in una guerra senza quartiere⁴²; i Pisani invece, ben coscienti di appartenere al dominio feudale della marca, non avevano alcun dubbio di dover sottostare alla volontà dell'imperatore e dei suoi rappresentanti: per questo si erano liberati fin dal 1153, nell'imminenza della venuta in Italia di Federico I, della figura del visconte, unico funzionario residente rimasto in carica nella loro città e comitato, che l'imperatore avrebbe potuto avocare a sé, gli avevano tolto le ultime prerogative di cui godeva, i diritti fiscali⁴³, e si accingevano a dimostrare che i poteri giurisdizionali, che avevano esercitato ed esercitavano, erano rispettosi della legge e di una lunga consuetudine che aveva anch'essa forza di legge e non era opposta ma conforme a quella. Il 1156 si insediava la Commissione di esperti incaricata di redigere il Costituto e lo stesso anno i giudici pisani si definivano negli atti giudiziari (non lo avevano mai fatto prima) *publici pisani iudices*⁴⁴; si provvide anche, a partire dal 1155, a realizzare l'unità materiale della città con la costruzione delle nuove mura (l'unione giuridica della *civitas* altomedievale con i borghi aveva già ottenuto conferme e riconoscimenti) e si crearono le infrastrutture del porto⁴⁵. La complessa operazione si rivelò per i Pisani vincente: la Commissione lavorò rapidamente e il 1159, ancor prima della promulgazione del Costituto, in un atto giudiziario importante si sentenziò *ex constitutione civili*⁴⁶. Il 1162, Federico I approvò l'operato dei Pisani e ne riconobbe poteri, diritti e conquiste territoriali, realizzate in ottant'anni di reggimento autonomo, in un ampio diploma che non aveva la forma del privilegio ma, significativamente, quella di una *conventio cum pisanis*, un documento complesso sollecitato dai Pisani stessi, che per prima cosa riconosceva loro i poteri di cui nel *Constitutum* avevano rivendicato la legittimità dell'esercizio⁴⁷. Soltanto ventuno anni dopo, con la pace di Costanza, le città del nord avrebbero ottenuto il riconoscimento della loro autonomia istituzionale e politica e in pochi decenni avrebbero provveduto a crearsi uno statuto proprio: lo fece Milano al termine di una crisi

modèles du politique», (Parigi, 27-28 gennaio 2000), in stampa negli Atti; in stampa nel volume *In memoria di Cinzio Violante*, "Bollettino Storico Pisano", LXX (2001).

⁴¹ A partire dal 1156, cui datano i primi accordi tra Genova e Tortona, Genova e Milano. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano*, cit.

⁴² Ne ho parlato nel mio saggio su Milano in età comunale. Per il raffronto con la situazione pisana vedi ora il mio *I caratteri del politico*, cit.

⁴³ L'atto è pubblicato in appendice a *I brevi dei consoli*, a cura di O. Banti, cit., pp. 117-119, a. 1153 ottobre 28.

⁴⁴ *Regesto della Chiesa di Pisa*, a cura di N. Caturegli, Roma 1938 (Regesta Chartarum Italiae), n. 449, p. 308, a. 1156 dicembre.

⁴⁵ Questo è narrato da un testimone oculare, Bernardo Maragone, importante personaggio politico (era Provisor della Curia dell'Uso) e acuto testimone del proprio tempo, autore degli *Annales pisani*. Riguardo alla costruzione del muro Garzella, *Pisa com'era*, ha descritto sulla base del racconto del Maragone le fasi di costruzione; per le infrastrutture portuali G. Rossetti, *Pisa: assetto urbano e infrastruttura portuale*, in *Città portuali del Mediterraneo. Storia e archeologia*, a cura di E. Poleggi, Genova SAGEP, 1988, pp.263-286. Per la figura del Maragone e la tradizione del testo degli *Annales Pisani*, M.L.Ceccarelli, *Bernardo Maragone, "provisor" e cronista di Pisa nel XII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa*, cit.

⁴⁶ *Regesto della Chiesa di Pisa*, cit., n.463 pp.321-22 a.1159 dicembre 22, atto di restituzione all'arcivescovo Villano di beni usurpati da parte del comune.

⁴⁷ Rossetti, *I caratteri del politico nella prima età comunale*, cit.; riguardo alle acquisizioni territoriali di Pisa nel tempo della sperimentazione politica: G. Rossetti, *Costituzione cittadina e tutela del contado, una vocazione originaria a Pisa tra XI e XII secolo: i protagonisti e gli spazi*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa*, cit.

costituzionale durata quasi trent'anni (1186-1214), incaricando una commissione di esperti (1213-1216) di redigere il *Liber consuetudinum Mediolani*⁴⁸.

Diritto internazionale e circolazione nel "Regnum Italiae"

Nel titolo del convegno su "Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale...", abbiamo definito "diritto internazionale", con anacronismo voluto, le norme che regolavano i rapporti tra le *civitates* dagli anni cinquanta del XII agli anni cinquanta del XIII secolo, l'età degli imperatori svevi ma anche della maggiore creatività giuridica, *de iure condendo*, per concentrare l'attenzione sul cammino di uniformamento che percorsero i principi giuridici alla fine accettati universalmente.

Palestra di quelle sperimentazioni fu il "Regnum Italiae", più che le altre regioni dell'impero romano-germanico o le altre monarchie e principati dell'Europa continentale e mediterranea, cui la continuità delle strutture di inquadramento conferì un carattere più conservativo (esclusi quelli che abbiamo escluso: l'area fiamminga, la Francia Meridionale), imponendo al rinnovamento degli ordinamenti un ritmo più lento di quello dei nuovi stati cittadini.

L'esame dei rapporti tra le città, fatto da Massimo Vallerani per l'area lombarda attraverso l'analisi comparata dei patti intercittadini, a partire dalla prima Lega Lombarda, mette in luce gli aspetti non transitori degli accordi, quelli destinati a durare nel tempo, al di là delle ragioni del conflitto con il Barbarossa e di quelle che riaccessero i contrasti con l'impero sotto Federico II. Il percorso che egli ha seguito, attraverso le vicende delle aggregazioni temporanee e del rovesciamento frequente delle alleanze, mette in risalto senza equivoci la progressione del ruolo di coordinamento svolto da Milano, la sua superiorità politica⁴⁹, ma consente anche di cogliere la rappresentazione di sé che le comunità davano, nelle clausole che siglavano gli accordi con le altre, in un processo di semplificazione che agevolava l'omogeneizzazione quando, come accadeva frequentemente, gli accordi che si susseguivano coinvolgevano per i contraenti anche le alleanze precedenti⁵⁰, le assorbivano per così dire nei nuovi patti.

Alla base degli accordi tra le città è il principio di reciprocità, applicato alla difesa vicendevole, al libero transito degli uomini e delle merci, al riconoscimento dello status giuridico dell'altro⁵¹, ma anche al superamento di normative che non agevolavano né i rapporti interpersonali né gli affari: quelle sull'albinaggio, il naufragio, la rappresaglia, la pugna, il pignoramento dei beni del mercante, se era chiamato in giudizio quando era pronto a intraprendere un viaggio o veniva catturato perché insolvente, o doveva rispondere, benché innocente, di colpe commesse da un concittadino resosi irreperibile. Al posto di queste, si approvavano nuove norme, la cui applicazione richiedeva ugualmente il rispetto del principio di reciprocità: esse agevolavano i rapporti d'affari e gli scambi assicurando la procedura celere alle cause mercantili, l'eredità dei figli legittimi del mercante morto intestato attraverso la fideiussione dei mercanti del suo stesso luogo d'origine, la composizione al posto della rappresaglia privata, la testimonianza di uomini fededegni al posto della pugna e, a chi era accusato in giudizio, contro il pignoramento dei beni o

⁴⁸ Sugli anni della crisi costituzionale di Milano, 1186-1214, risolta con il ricorso stabile al podestà forestiero, la formazione di tre ceti politicamente rappresentati, la redazione del *Liber consuetudinum* (1213-1216) G. Rossetti *Riflessioni intorno alla evoluzione politica economica e sociale di Milano al tempo della crisi costituzionale*(1186-1216), qui.

⁴⁹ Ho affrontato nel mio saggio su *Le istituzioni comunali a Milano* il problema degli esiti, prolungatisi nel tempo ben oltre la fine del conflitto, degli accordi della "Societas Lombardiae Marchiae et Romanioiae", individuando la riconosciuta superiorità di Milano nei confronti delle città alleate in cinque aspetti: superiorità di ordinamenti, di tribunale, di magistrature, di cancelleria, di archivio, che preparavano il terreno all'egemonia della dominante.

⁵⁰ Un aspetto, che a mia volta io avevo segnalato in *Le istituzioni comunali a Milano*, di quelli che mi hanno indotta a parlare non di imitazione del modello italiano per lo sviluppo delle istituzioni municipali in area germanica, ma più correttamente di un fenomeno di razionalizzazione del sistema dei rapporti europeo. Cfr. i miei saggi conclusivi al volume *Dentro la città*, 2a ed., cit., in particolare *Le élites mercantili nell'Europa dei secoli XII-XVI*, cit., pp. 327-355, e qui sopra.

⁵¹ Sul riconoscimento giuridico come base del concetto medievale di "nazione" rinvio al mio saggio *Nazione l'Italia o gli Italiani? Breve profilo di un mito che fa riflettere*, in "Scienza e Politica" 22 (2000) pp. 23-31.

l'imprigionamento personale o dei familiari, la libertà sotto giuramento per poter portare a termine i propri affari⁵².

Provvedimenti politici dei governi locali producevano normative particolari che si generalizzarono anch'esse rapidamente, in una gara di efficienza veicolata dai mercanti: riguardavano incentivi per chi intraprendeva attività commerciali o produttive nei luoghi di accoglienza, che consentivano al mercante forestiero di acquistarvi dopo un certo numero di anni beni immobili, di contrarvi matrimonio, di ottenervi agevolazioni fiscali grazie alla concessione dei cittadinanzaici che lo mettevano al riparo anche dai periodici decreti di espulsione. Se pure non rifluivano sempre o completamente negli statuti, avevano spesso carattere temporaneo, erano soggette a mutamenti, potevano subire temporanei oscuramenti, queste normative erano ampiamente diffuse e tendevano a perpetuarsi dando luogo ad uffici con competenze specifiche; esse vanno collocate nell'ampio filone del diritto internazionale del medioevo, ne va valutata la durata e l'efficacia nelle diverse aree e sotto i differenti domini politici, anche quando non venivano codificate negli statuti cittadini sempre più orientati a regolare la vita interna delle comunità. La loro assenza dagli statuti non significa però che non venissero praticate, significa invece che dobbiamo cercarle altrove: nei patti bilaterali, nelle convenzioni negoziate direttamente dalle comunità mercantili, nei privilegi dei principi, nelle provvisori degli Anziani, nei provvedimenti delle curie particolari, nei contratti tra gruppi e tra privati. Di ciò abbiamo fatto esperienza frequentemente nelle nostre ricerche occupandoci delle élites mercantili, dei rapporti economia-politica, delle aree di convergenza sociale ed economica del sistema-Europa che indaghiamo⁵³, ma esse rientrano anche a pieno titolo in un discorso che, come questo, coinvolga l'evoluzione delle tradizioni normative e del diritto internazionale.

A questi aspetti ha prestato particolare attenzione Pierre Racine nel suo contributo dedicato ai rapporti intercittadini e allo *ius gentium* nella legislazione comunale, a Parma, e più in particolare a Piacenza, subito proiettata nell'intera area della Langobardia e anche oltre, attraverso accordi multilaterali con le altre città nel tempo che coincise con la redazione dei Brevi, in cui entrarono la giustizia applicata *secundum ius et usum*, le relazioni commerciali protette sulla Romea tra Pavia e Parma e, negli anni 70 e 80 del XII secolo, gli accordi con Ferrara, Pisa, Firenze: una trama di rapporti in cui si inserivano entro la fine del secolo i compiti dei consoli dei mercanti dislocati fuori, uno per ogni piazza dove operavano almeno tre mercanti piacentini, dalle Fiere di Champagne a Genova, a Venezia, a Marsiglia, a Montpellier. Qualità e contenuti dei Brevi consolari di Piacenza del 1167 sono simili a quelli di molte altre città del periodo, in particolare sembrano ispirarsi, secondo Racine, a quelli pisani del 1162 e 1164 o discendere da un unico modello: l'applicazione del principio di reciprocità, il superamento della rappresaglia, la protezione dei traffici rappresentavano all'esterno - osserva Racine - un diritto internazionale nato dalla sperimentazione.

L'attenzione che Gianmaria Varanini dedica agli statuti trecenteschi di Treviso e Vicenza coglie un altro momento importante di modificazione, non più quello delle origini dei modelli normativi e della loro diffusione promossa dalla circolazione mercantile, ma quello della "costituzione materiale" delle nuove entità territoriali regionali o subregionali, tanto più significativa per le città divenute soggette a un potere signorile "esterno" per le quali "alla dialettica fra *arbitrium* signorile e *potestas condendi statuta* del comune urbano soggetto si aggiunge, intrecciandosi con essa, la dialettica fra centro e periferia". L'analisi comparata dell'attività legislativa delle due città sotto il dominio signorile, a Treviso dei Caminesi e degli Scaligeri, dei Carraresi a Vicenza, dimostra la persistente efficacia della procedura legislativa ordinaria di età comunale, smentendo l'opinione

⁵² A Pisa questo principio è operante fin dal tempo del diploma di Enrico IV, 1081: Rossetti, *Pisa e l'Impero*, cit.

⁵³ Ce ne siamo occupati in particolare nel volume *Sistema dei rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a cura di M. Del Treppo, Napoli, GISEM-Liguori, 1994 (Europa Mediterranea. Quaderni, 8), frutto di una lunga elaborazione; raccoglie infatti i contributi di due convegni: "Il sistema dei rapporti nell'Europa del Medioevo e della prima età moderna attraverso le fonti normative e la prassi mercantile e giudiziaria" (Bocca di Magra, 20-22 ottobre 1985); "Le élites internazionali tra economia e politica nelle aree di convergenza dell'Europa dei secoli XII-XVI" (Venezia, 15-18 ottobre 1986). Nelle mie *Relazioni introduttive* la messa a punto metodologica e di merito, in *GISEM 1984-1989. Bollettino*, 1, cit. pp. 13-17; 23-30, e la *Scheda questionario per il censimento sociale delle élites internazionali*, inviata ai relatori del secondo convegno, ivi, pp. 21-22.

tuttavia diffusa che l'affermazione di una signoria immediatamente sospendesse le procedure ordinarie. Varanini riscontra infatti sotto le signorie familiari una intensa attività legislativa locale, nel segno della continuità e non della rottura, indizio certo - penso - della ricerca del consenso da parte dei signori, mentre sotto il dominio della Serenissima veniva imposto che le deliberazioni ducali avessero *vim statuti* e fossero preferite in caso di contrasto; principio sancito anche dalle *commissiones*, lettere di incarico per il Capitano e per il giudice dei malefici di Treviso, "*observando provisiones ducales et, deficientibus provisionibus, statuta Tarvisii*": provvedimenti che davano spazio a interventi sempre più pressanti del podestà veneziano. Una situazione analoga viene descritta per Vicenza dove, rientrando dopo la signoria dei Carraresi, Venezia ne cassò i provvedimenti. Non fu così - osserva Varanini - con il secondo dominio veneziano del 400 quando, in merito agli statuti, la Serenissima si dimostrò quasi rinunciataria anche verso Brescia e Bergamo. Forse - viene da credere - il sistema veneziano di governo della terraferma era a quel punto così ben strutturato da aver tracciato ormai il confine certo tra i propri poteri di controllo e le libertà amministrative tuttavia consentite alle città soggette, da non dover temere l'esercizio dell'antico *ius statuendi*.

Il dominio territoriale unitario del principato di Trento, simile in questo a tante formazioni politiche di area germanica, ha alimentato invece una storiografia impegnata a individuarne i caratteri costitutivi nel modello transalpino, ma l'attenta disamina di Marco Bellabarba dimostra che modello degli statuti trentini furono gli statuti cittadini di Lombardia, applicati anche ai minori insediamenti del territorio con una notevole capacità di adattamento procedurale alle esigenze locali da parte dei funzionari del principe. Ed è anche questa - ritengo - un'osservazione che va collocata nella sua giusta dimensione, non certo di rivendicazione di italianità, ma piuttosto di conferma, anche per questa via, dei mille nodi che legavano il Trentino alla Lombardia, nodi di circolazione sociale, di complementarità economica e di mercato, sui quali anche altrove ci siamo intrattenuti⁵⁴. Motivi più che sufficienti a giustificare l'adozione del modello costituzionale delle città lombarde e lo sforzo di applicarlo, con gli opportuni aggiustamenti, anche alle comunità del territorio.

La rete dei rapporti nel Mediterraneo

Ma è con i saggi inclusi nella sezione "Tradizioni normative e circolazione mercantile nel Mediterraneo" che riusciamo a cogliere l'efficacia e la diffusione dei principi giuridici comuni che consentirono la formazione, in aree di accoglienza particolarmente significative, di quella rete di rapporti internazionali che poté reggere il sistema Europa nei secoli centrali del Medioevo avendo come fulcro e prima palestra di sperimentazione appunto il Mediterraneo.

L'esperienza di Genova è illuminante, nell'illustrazione che ne ha fatto Vito Piergiovanni, a partire dalle chiarificazioni doverose sull'uso del termine 'internazionale' applicato al diritto del medioevo, un diritto che è "impostato su un complesso unico di *ius civile* che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini" e che richiede pertanto di vagliare le diverse fonti e strumenti che "hanno contribuito allo sviluppo di un vasto contesto di relazioni internazionali". Va detto che Genova, più di altre città, si presta a questo tipo di approccio grazie all'ampiezza del suo orizzonte commerciale e all'ordinata raccolta dei suoi *Libri iurium*. Piergiovanni sceglie, come guida per il riscontro con la pratica, i pareri legali, *Consilia*, di un giurista genovese del primo Quattrocento, Bartolomeo Bosco, che offrono una

⁵⁴ Sul tema della complementarità dello spazio alpino con lo sviluppo dell'economia di mercato sui due fronti rinvio agli atti del convegno pubblicati con il titolo *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, a cura di G. Coppola e P. Schiera, Napoli, GISEM-Liguori, 1991 (Europa Mediterranea. Quaderni, 5), e in particolare alla *Introduzione* al volume di P. Schiera, che riprende il dibattito che avemmo in preparazione del convegno, per costruire una bozza programmatica (*GISEM 1984-1989. Bollettino*, 1, cit., pp. 33-34) inviata ai relatori, ma anche alla sua *Relazione introduttiva* al Convegno (Trento, 4-6 ottobre 1987), in *GISEM, 1984-1989. Bollettino*, 1, cit. pp. 35-47, e la mia *Conclusione*, ivi, pp. 50-52. Il 1992, a Orta, Giuseppe Sergi, divenuto responsabile del coordinamento delle ricerche sullo spazio alpino, ha presentato una panoramica ampia e articolata della storiografia su questo tema con il titolo *Appunti sulla storia dell'arco alpino fra medioevo e antico regime*, corredata da un'ampia bibliografia: *GISEM 1992-1994. Bollettino*, 3, cit., pp. 34-49. Ora attendiamo di poter valutare i risultati del Convegno di Verona (1996) nel volume *Le Alpi nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G. Varanini, Napoli, GISEM-Liguori, in stampa.

griglia ampia di contenuti significativi su cui misurare origini, qualità e durata della presenza genovese nei diversi spazi operativi attingendo a fonti diverse: a cavallo della metà del XII secolo i patti stipulati con Pavia, Tortona e Milano, per "salvare homines et pecuniam" garantendo la sicurezza militare e politica, le convenzioni strette con Marsiglia, Frejus, Antibes, per la sicurezza contro i Saraceni, la reciprocità di giurisdizione, i privilegi mercantili e l'esclusione del diritto di naufragio, la convenzione con il re di Valenza per assicurarsi esenzioni e fondaci, quella con l'imperatore di Costantinopoli per ottenere gli stessi privilegi commerciali già ottenuti da Pisani e Veneziani. E i temi sono gli stessi che regolano un po' dovunque il sistema dei rapporti internazionali: le presenze straniere a Genova, quelle dei Genovesi nelle diverse aree in cui ebbero rapporti commerciali, le attività economiche e le entrate politiche, le modalità di organizzazione delle legazioni, i divieti di commercio che colpivano gli avversari e le merci concorrenziali fin dal primo riferimento normativo costituito dai brevi consolari del 1143, 1157 e 1161. Abbozzi di formalizzazione giuridica scritta, così li definisce Piergiovanni, di una situazione commerciale già operante nella città, divenuta luogo di incontro di mercanti di Pavia e della Langobardia con quelli di Barcellona e di tutta la fascia mediterranea dalla Provenza alla Sicilia alla Sardegna, la cui presenza fin dal 1128 risulta regolata sul mercato genovese da una tassazione cui sono sottoposti come "*forici homines*".

E come accadde anche a Pisa, la città esplicò un'azione concomitante di disciplinamento del territorio, attraverso il *sacramentum*, prestato da feudatari e da comunità minori con impegni militari e di residenza, le *donationes* che formalizzavano i vincoli con la città, le *laudes*, o *laudamenta* dei giudici cittadini divenuti arbitri delle contese che vi si accendevano, mentre le *conventiones* regolavano i rapporti con le città più lontane e si rivelavano lo strumento più duttile per graduare gli impegni reciproci e salvaguardare diversi stadi di autonomia. Mi piace ripercorrere passo passo la casistica offerta da Bartolomeo Bosco, presentata da Piergiovanni per Genova e per il sistema di rapporti che la città instaurò con il territorio proprio, oltre che sul mare e nei luoghi di accoglienza e di arrivo, perché cronologia, contenuti e procedure sono perfettamente assimilabili al cammino compiuto da Pisa⁵⁵.

Quei caratteri, che Piergiovanni definisce misti di pubblico e di privato e che si riproducono un po' dovunque nella formalizzazione giuridica, sono stati da me collocati, piuttosto che sotto una classificazione pur legittima di pubblico e di privato secondo una distinzione che non appartiene al tempo che indaghiamo, in una prospettiva di costante adeguamento delle forme giuridiche preesistenti alle modificazioni della struttura sociale e politica conseguente alle nuove attività commerciali e produttive che promossero nuove e diverse stratificazioni sociali, affinando nel tempo fino alla codificazione sistematica lo strumento normativo. Quel carattere misto si prolungò e fu messo in atto autonomamente anche da gruppi di privati cittadini, dando luogo al fenomeno tutto genovese delle Maone, delle quali la più nota fu quella di Chio, un organismo privato che si sostituiva allo Stato-Comune per difenderne gli interessi d'Oltremare, riconoscendogli i diritti teorici di sovranità e giurisdizione: "*merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdictio*" e ottenendo in cambio "*proprietas et dominium utile et directum*". Su un piano procedurale analogo, e con identici connotati misti di pubblico e di privato, Piergiovanni colloca le iniziative di importanti famiglie genovesi nell'area ligure e in Sardegna dove si appropriarono di diritti sovrani arrivando, come i Doria, a monopolizzare il commercio del Logudoro, sorretti da frequenti interventi politico-militari di Genova contro Pisani e Aragonesi e i loro alleati sardi. I Doria, secondo il giudizio del Day, pienamente condiviso da Piergiovanni, "si comportavano come veri e propri sovrani nelle relazioni con gli altri stati, compreso il Comune di Genova, benché ne fossero nominalmente sudditi". Quel "complesso intreccio di caratteristiche, personali, familiari e politiche" connota anche i rapporti tra la repubblica di Pisa e i suoi potenti cittadini, Gherardeschi e Visconti insediati ai vertici del potere nei giudicati sardi per tutto il lungo periodo dell'occupazione pisana dell'isola, con alterne vicende di conflitti e pacificazioni. La considerazione degli strumenti di governo, messi in opera da Genova nei confronti di Sassari quando subentrò a Pisa (1294), dà a Piergiovanni spunto per fare alcune importanti considerazioni. Gli statuti della città sarda - egli osserva - subirono una serie di adeguamenti con l'imposizione dello schema

⁵⁵ L'ho sperimentato nel mio saggio *Costituzione cittadina e tutela del contado*, cit.

pattizio usato comunemente per le città rivierasche: equiparazione allo *status* dei Genovesi per immunità, benefici, libertà e onori, privilegi giurisdizionali e carichi fiscali, per l'uso di capitoli e consuetudini, incidendo però su due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni ed esterni. Genova in sostanza non cercò di imporre nelle terre che controllava direttamente o tramite i suoi cittadini, modelli istituzionali e normativi, adeguò i suoi interventi sul piano economico e politico alle situazioni particolari, lasciò spazio alle normative locali, impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico e i suoi privilegi fiscali e commerciali. Le convenzioni erano per Genova uno strumento politico e diplomatico ma ebbero anche la funzione, che Piergiovanni ritiene finora sottovalutata, di veicolo per l'introduzione di un diritto sopraregionale piuttosto che di quello del proprio ordinamento, veicolo di introduzione in Sardegna di diverse e nuove regolamentazioni dei rapporti giuridici, attraverso l'utilizzazione non del diritto delle città dominanti ma del diritto romano, espressamente richiamato da Genova nelle convenzioni con i giudicati sardi. Quale fu la funzione del diritto romano di fronte alle novità proposte dal mondo mercantile, che esplorava nuovi modelli giuridici e tendeva a svilupparsi in maniera uniforme su base internazionale? E' impressione personale di Piergiovanni, che ritengo condivisibile per quanto si può evincere dall'analisi comparata di altre aree italiane ed europee, che "il percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione giurisdizionale e delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi..." per i quali "...si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative". Un processo di pubblicizzazione per cui l'attività mercantile, e a Genova l'attività marittima in particolare, venne disciplinata anche sotto il profilo dei rapporti politici interni e internazionali attraverso le giurisdizioni speciali che assunsero un ruolo centrale nello sviluppo del diritto mercantile: Ufficio di Gazaria, Ufficio di Robaria, *Officium mercantiae*, che applicavano una giurisdizione *favorabilis* ai commerci e agli operatori, quali la procedura celere nelle cause mercantili, la tutela giuridica dei propri mercanti operanti in tutto il mondo nei confronti degli stranieri, sono normative applicate dovunque fin dal Duecento, ed entrate nelle competenze delle Mercanzie delle maggiori città italiane ed europee⁵⁶. Alla base stava il principio di reciprocità o bilateralità che è stato più volte richiamato. Una definizione precoce delle giurisdizioni speciali ebbe anche Pisa oltre che sul piano legislativo, con la distinzione del Costituto della Legge e del Costituto dell'Uso e con la creazione delle Curie rispettive dei Giudici e dei Provvisori, con la formazione, fin dalla seconda metà del XII secolo, dell'*Ordo Mercatorum*, dapprima ufficio del Comune con competenze anche giudiziarie, poi primo dei tre grandi Ordini mercantili, cui seguì agli inizi del Duecento l'*Ordo Maris*, ambedue ammessi con i propri consoli nei Consigli cittadini il 1223; e negli anni sessanta del secolo il terzo e ultimo, l'*Ordo Lanae*, distaccatosi dall'Ordine dei Mercanti, ciascuno con le Curie rispettive, ciascuno dotato dai primi anni del Trecento di un proprio statuto che disciplinava i rapporti con le arti soggette, mentre si reggevano autonomamente le Quattro Arti Maggiori (Pellicciai, Cuoiai, Calzolai e Fabbri) ammesse a loro volta ai Consigli cittadini, insieme con i Consoli e Capitani dei Porti di Sardegna, dotati anch'essi di un proprio statuto; e inoltre le Curie specializzate: dei Malefici, dei Pupilli, dei Forestieri... delle quali il numero esiguo delle fonti giudiziarie pervenute non ha consentito fin qui di descrivere il funzionamento per i secoli XII e XIII da noi maggiormente indagati⁵⁷: altrettanti indizi di un rapido infittirsi dei rapporti economici esterni e delle attività commerciali e produttive che promossero la specializzazione delle normative.

La descrizione dell'itinerario normativo delle terre latine d'Oriente, punto di incontro e di radicamento di élites militari ed economiche di diversa provenienza e tradizione tenute insieme dalla monarchia fino alla caduta di Gerusalemme (1187), ma poi sviluppatasi autonomamente, offre un profilo interessante dell'esportazione e dell'assemblaggio - se così può dirsi - di due

⁵⁶ Il riferimento doveroso è ai contributi del volume *Dentro la città*, cit.

⁵⁷ Sull'*Ordo maris* le tesi: R. Trevisan, *L'Ordine del Mare a Pisa dalle origini alla metà del XIII secolo*, Pisa, a.a. 1986-'87, rel. G. Rossetti; e L. Isoppo, *L'Ordine del Mare nello svolgimento sociale e costituzionale del Comune pisano, Secoli XIII e XIV*, Pisa, a.a. 1986-'87, rel. G. Rossetti; sugli altri *Ordines* i volumi di L. Ticcianti, *L'Ordine dei Mercanti a Pisa nei secoli XII-XIII*, Pisa, GISEM-Edizioni ETS, 1998 (PiBiGi, 13) e di P. Castagneto, *L'Arte della Lana a Pisa nel Duecento e nei primi decenni del Trecento. Commercio, industria e istituzioni*, Pisa, GISEM-ETS, 1996 (PiBiGi, 10).

modelli costituzionali apparentemente antitetici ma destinati a convivere e collaborare: quello proprio delle gerarchie feudali e quello adottato dai gruppi mercantili. La vicenda dei numerosi trattati conosciuti come *Assises de Jerusalem* è occasione per Michel Balard di illustrare la società che li produsse, appartenente all'aristocrazia feudale insediata nel regno di Gerusalemme e negli altri due stati franchi di Terrasanta, il Principato di Antiochia e la Contea di Tripoli: sono il *livre au Roi* (1197-1205), un trattato di diritto feudale sulle obbligazioni reciproche del re e dei suoi vassalli, le *Assises des Bourgeois* (1243-1244) raccolta di leggi applicate ai Franchi non nobili del regno, le *Assises de la Haute Cour* (*Livre de Jean d'Ibelin*, *Livre de Philippe de Novara* i più importanti), raccolte non sistematiche di leggi della *Haute Cour* che si fanno risalire al tempo che precedette la caduta di Gerusalemme (1187) ma che sono opera di giuristi duecenteschi appartenenti a famiglie insediate in Terrasanta discendenti da quelle che avevano steso le leggi ufficiali del Regno, quelle *Lettres dou Sepulcre* che scomparvero durante la caduta di Gerusalemme. Dedicate principalmente ai diritti dei grandi vassalli nei confronti del re, non costituiscono - avverte Balard - uno spaccato credibile della vita di Terrasanta nelle sue gerarchie sociali, attività, correlazioni, se non per le più ampie e dettagliate notizie contenute nelle Assise della *Cour des Bourgeois*, che attestano che la popolazione latina non nobile, principalmente cittadina, era dedita agli affari, in rapporti con i mercanti delle repubbliche marinare italiane, insediati nei principali porti del Regno: un alto numero di capitoli sono dedicati alla regolamentazione di prestiti, cauzioni e debiti, ma vi sono anche attestazioni di aspetti di primo rilievo della vita quotidiana in Terrasanta: artigianato, agricoltura, condizione giuridica dei servi, *tenure en burgage* o *borgesie*, oltre ai temi classici del diritto penale e della trasmissione dei beni. L'interesse principale, colto da Balard nelle opere dei giuristi duecenteschi è la ricostruzione della memoria storica dei rapporti del re con i suoi vassalli, un re elettivo, in alto nella scala gerarchica soltanto come un *primus inter pares*, mentre "i grandi baroni hanno avuto con la elezione del re e il loro intervento nella formazione del diritto una parte decisiva nella vita costituzionale del Regno". Anche la famosa *Assise sur la Ligece* (1162) è stata interpretata dai giuristi duecenteschi come un mezzo legale di opporsi all'arbitrio del sovrano. Ma queste affermazioni non corrispondono a quello che è dato sapere del corpo legislativo del Regno nel secolo XII: una creazione lenta del diritto, a partire dal Consiglio dei Grandi e dalle decisioni prese durante l'assedio di Antiochia, la dignità regale che, trasmessa ereditariamente fino al 1184, superava le sporadiche resistenze dei baroni, l'*Assise sur la Ligece* che dava supporto al re nelle relazioni con i baroni e costringeva i vassalli a prestare l'omaggio ligio. Diversa la situazione duecentesca, in cui l'antagonismo di Federico II con i baroni, conseguente al suo viaggio ad Acri, provocò la creazione del Comune di Acri, organismo di resistenza agli imperatori, sotto la guida di Riccardo Filangieri nominato *Bailio*. Il regime feudale si trasformò in regime oligarchico, con le grandi famiglie al potere, soprattutto gli Ibelin. Una monarchia senza re, osserva Balard, poiché il figlio di Federico, Corrado, cui il padre aveva destinato il trono, rimase in Occidente, e una repubblica senza presidente poiché gli Ibelin non avevano alcuna legittimità legale: in definitiva "una ricostruzione che riflette più i sogni dei fautori dei baroni che la realtà costituzionale del Regno". Se pure non esistono per la Terrasanta statuti, nel senso stretto del termine, ma solo opere individuali di tecnici del diritto senza nessun carattere ufficiale, all'auspicio di Balard che se ne possa tuttavia avviare uno studio preciso e un aggiornamento con edizione critica per capire meglio quale era la situazione effettiva della legge nel regno di Gerusalemme, aggiungerei l'altro che, almeno le *Assises des Bourgeois* possano essere messe a confronto con gli statuti delle Nazioni occidentali presenti in Terrasanta, che lo stesso Balard ha studiato⁵⁸, e rivelare le trame dei rapporti dei borghesi di Terrasanta con le comunità mercantili presenti in quei luoghi e capire se vi fu quell'uniformamento dei diritti che si realizzò nel continente europeo e forse anche, in parte almeno (come e fino a quando?), nelle terre latine dell'Oltremare. Sulla composizione sociale e la qualità dei poteri esercitati dalle colonie mercantili nello spazio bizantino e latino d'Oriente, lo stesso Balard aveva già fornito alle nostre ricerche un

⁵⁸ Egli fa riferimento a un suo saggio di non troppo facile reperimento: M. Balard, *Communes italiennes, pouvoir et habitants des états francs de Syrie-Palestine au XIIe siècle*, per il quale rinvio alla *Bibliografia*.

contributo importante⁵⁹, nel quale si evidenzia bene la capacità delle colonie, non soltanto di sottrarsi al controllo politico di Bisanzio sulle loro imprese commerciali, ma anche di prendere iniziative economiche e gestire affari e rapporti politici autonomi dal controllo delle proprie comunità d'origine. Si tratta in particolare delle colonie mercantili veneziane e genovesi e pisane (queste ultime ancora da studiare), formate dalle famiglie di armatori e mercanti, in primo piano tanto in patria quanto in altre aree di accoglienza e di arrivo, che si erano radicate localmente. Valga per tutte l'esempio della Maona di Chio, di cui Piergiovanni ha illustrato in questa sede le caratteristiche giurisdizionali: la *proprietas et dominium utile et directum*, che i maonesi si erano guadagnata assicurando a Genova il diritto teorico di sovranità e giurisdizione, il *merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdictio*, dava loro spazio oltre che per una totale libertà di intrapresa economica, per quell'organizzazione giurisdizionale e originale applicazione di tecniche processuali che - ritiene Piergiovanni - agevolarono a livello internazionale l'omogeneizzazione del diritto mercantile⁶⁰. L'iniziativa non apparteneva solo ai comuni, ma a gruppi mercantili, come le Maone, o a singole grandi famiglie interessate ad assicurarsi veri e propri poteri principeschi, sfruttando le capacità militari e politiche dei comuni d'origine per instaurare forti poteri personali nei territori di conquista, come fecero in Sardegna i genovesi Doria o i pisani Visconti e Donoratico.

Le tradizioni normative cittadine in Sicilia, nella lucida esposizione di Igor Mineo sono correlate allo sviluppo istituzionale e alla dinamica sociale interna alle città stesse, ma anche al centro della sovranità perché "il fondamento della capacità normativa delle comunità è sempre una concessione regia e mai una *potestas statuendi*, sia pure inserita in una gerarchia di poteri centrata su un'autorità superiore come suggerisce ad esempio, almeno per talune regioni, il contemporaneo caso francese".

Il riferimento è alla lunga durata della capacità legislativa delle città del Midi francese, che abbiamo più volte citato come quelle che accanto alle città dell'Italia centro-settentrionale e delle Fiandre manifestarono più precocemente forme di autogoverno, fin dai primi decenni del XII secolo quando ancora non erano state assoggettate alla monarchia come sarebbe avvenuto nel corso del XIII secolo cui si riferiscono le considerazioni di Mineo che sembrano contraddire la realtà da noi affermata, ma non è così: egli le porta come esempio proprio per rilevare che non si può applicare quel modello di sviluppo contrassegnato dallo *ius statuendi*, pur vigilato dalle autorità centrali, alle città siciliane che nel corso dei secoli XIII e XIV non lo ebbero mai in alcuna forma. Il paragone non è estrinseco per la contemporanea presenza nelle due aree, prima della sovranità degli Angioini, poi di quella degli Aragonesi che prevalsero in Sicilia dopo la guerra del Vespro e pochi decenni dopo nelle città del Sud della Francia con l'avvento dei Maiorichini. Quando, dopo una lunga stagione di libertà che le vide protagoniste dei traffici nel Mediterraneo occidentale e fatte oggetto delle mire di Pisani e Genovesi per il commercio, le città del Midi francese furono assoggettate alla monarchia e sottoposte al suo controllo politico, non perdettero la loro capacità normativa in materia economica e commerciale. Il legato del re, presente nelle città maggiori dalla seconda metà del Duecento, non poté sottrarre loro lo *ius statuendi*, anche se i mercanti di Provenza dovettero munirsi di lettere patenti del re, per poter continuare a svolgere i loro traffici⁶¹.

Pure le periferie del regno ottennero in Sicilia il decentramento amministrativo, con gli Angioini prima, poi con gli Aragonesi, i quali riconobbero alcune funzioni di governo non secondarie alle *Universitates*, oltre a quelle tradizionali di Maestri di Piazza (Acatapani) e Maestri di Sciarra (incaricati del controllo dell'ordine pubblico) che fin dal tempo di Federico II erano esercitate da

⁵⁹ Un'area a confronto: lo spazio bizantino e latino d'Oriente, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi, Napoli, GISEM-Liguori, 1996, pp. 3-14.

⁶⁰ Piergiovanni, qui.

⁶¹ Oltre all'opera classica di Rigaudière, cui fa riferimento Mineo, rinvio, per i temi che ci interessano, la circolazione delle élites, le strutture del potere politico ed economico, in particolare nell'area francese, al contributo di G. Giordanengo, *Le élites internazionali in area provenzale: artisti, mercanti, uomini di legge (secoli XI-XV)* nel volume *Sistema dei rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a cura di M. Del Treppo, Napoli, GISEM Liguori, 1994, pp. 179-198; e a quelli di Noel Coulet, Louis Stouff, Bernard Guillemain nel volume *Strutture del potere ed élites economiche*, cit., pp. 225-240, 241-254, 255-260.

rappresentanti locali ma sottoposte all'*approbatio regia*; l'elettività del *baiulo*, capo della comunità, e della *giurazia*, la sua curia di giudici, furono concessi in età aragonese, ma i criteri di composizione dei corpi elettorali e le procedure stesse di elezione venivano sempre regolati formalmente dal re⁶². Questo avveniva in una società scarsamente corporata in cui era più viva la necessità da parte delle élites locali di ricorrere alla fonte primaria di legittimazione come a referente istituzionale. Il mancato sviluppo di più articolate gerarchie sociali ha a che fare con il monopolio delle iniziative economiche da parte della Corona, oppure in Sicilia come altrove i ceti mercantili delle città come anche i signori delle aziende feudali regolavano autonomamente, attraverso patti e contratti con i mercanti forestieri, i rapporti economici? La dinamica socio-economica ben illustrata da Mario Del Treppo per il regno meridionale in età aragonese, sembra in questo documentabile anche per la Sicilia. La Corona a sua volta ricorreva ai mercanti banchieri esterni per l'approvvigionamento della corte o dell'esercito, per la vendita delle rendite demaniali, per l'appalto del prelievo fiscale. In che misura la società siciliana, apparentemente imbrigliata entro le maglie istituzionali distese dalla Corona, conformemente al quadro che Mineo ha con molta finezza delineato, svela la propria organizzazione e vocazione nella verifica dei contenuti delle Consuetudini, e delle materie che vi risultano disciplinate? Così le enuclea Mineo: confezione e pubblicità dei contratti, materia delle obbligazioni, aspetti della giurisdizione civile locale, nuclei normativi dedicati alla famiglia e alla disciplina delle dinamiche patrimoniali e successorie all'interno della parentela, tra le quali trova posto anche l'antico uso della *protimisi, ius prothimiseos*, la speciale prelazione che proteggeva simultaneamente le prerogative patrimoniali dei consanguinei e dei confinanti. In questa materia, centrale non soltanto in Sicilia ma un po' dovunque, c'era anche spazio per il ricorso alla dotazione di tipo romano, connessa a un regime matrimoniale di separazione di beni, praticata un po' dovunque dagli inizi del Trecento, ma disciplinata solo dalle consuetudini palermitane. Soluzioni successorie *contra consuetudinem*, o *non ostante consuetudine*, erano praticate - osserva Mineo -, con esplicita dichiarazione, dai gruppi politicamente dinamici per intraprendere efficaci strategie di affermazione. Lo studio dei patti e dei contratti, in Sicilia come altrove, delinea dunque un quadro più articolato e dinamico di quello che tracciano le Leggi e le Consuetudini vigilate dal Re, e rafforza la consapevolezza che i modelli organizzativi realizzati si debbano cercare in ogni tipo di fonte che producesse norma, e non soltanto nella norma codificata. Nel suo saggio su *Mercanti stranieri e regno di Sicilia: sistema di protezioni e modalità di radicamento nella società cittadina*⁶³ di alcuni anni fa, Pietro Corrao è riuscito a delineare un quadro dinamico della società siciliana del Trecento e Quattrocento, che si integra con le pur scarse notizie fornite dalle Consuetudini: cercheremo di capire come.

A comporre la società cittadina in Sicilia concorsero fin dal XII e XIII secolo in larga misura i mercanti forestieri, soprattutto Pisani e Genovesi, e vi occuparono un posto tutto particolare i Genovesi la cui migrazione fu caratterizzata da una presenza precoce di famiglie nobili; ma anche, Pisani, Veneziani, Amalfitani, poi Fiorentini, Lucchesi, o di area senese (da Poggibonsi e San Gimignano)⁶⁴ erano attivi non soltanto nei commerci ma anche nella finanza, e inseriti nei gangli dell'amministrazione pubblica, radicatisi precocemente e integrati nella società locale grazie ai privilegi e alle esenzioni⁶⁵, alle concessioni dei cittadini, agli acquisti di terre e di feudi con conseguente scalata ai titoli nobiliari; tutti erano in rapporti costanti d'affari con la società locale, soggetti di tempo in tempo a maggiore o minore fortuna, a seconda delle vicende politiche del regno, ma accolti sempre, e integrati ai livelli più alti con le élites autoctone, per un fenomeno che potremmo definire di mimesi, convergente da due direzioni: di elementi stranieri appartenenti in prevalenza al mondo mercantile, che tendevano a radicare definitivamente i propri interessi in Sicilia attraverso l'ingresso nel funzionariato del regno e gli acquisti di terre e di feudi, e di

⁶² Mineo.

⁶³ Il saggio è nel volume *Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, cit.

⁶⁴ Riferimento d'obbligo è il bel saggio di G. Petralia, *Sui Toscani in Sicilia tra Due e Trecento*, in *Commercio, finanza e funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XII-XV*, Napoli, GISEM-Liguori, 1989 (Europa Mediterranea, Quaderni, 3), pp. 129-218.

⁶⁵ Su *La condizione giuridica di stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XIV-XV*, Il contributo di Andrea Romano in *Sistema di rapporti ed élites economiche*, cit. pp. 113-132.

elementi autoctoni che nel patrimonio fondiario e feudale e nel rapporto con la corona avevano il fondamento della propria fortuna e del proprio prestigio e non esitavano a mescolarsi con coloro che, gestendo gli affari, rinsanguavano il capitale, immettevano la rendita fondiaria sul mercato internazionale procurando grandi utili e si guadagnavano così non minore prestigio e potere.

Dunque, una società feudale, quella siciliana, incapace di rinnovarsi, sottoposta a dominazioni straniere che la dissanguavano, colonizzata dagli uomini d'affari del centro-nord che le rubavano le risorse, secondo lo stereotipo tradizionale? Niente affatto, piuttosto l'incontro felice di due complementarità: il patrimonio, la produzione delle materie prime e delle derrate, retaggio originario delle aristocrazie autoctone, furono immesse a pieno titolo nel grande gioco degli scambi, delle attività produttive, della finanza, gestiti dai mercanti stranieri; e gli operatori dell'uno e dell'altro campo erano destinati ad assimilarsi nei comportamenti nobiliari: furono costoro a muovere e promuovere direttamente o indirettamente una immigrazione consistente di tecnici del potere, giurisperiti, notai, contabili, tendenti anch'essi a radicarsi definitivamente, la cui presenza è segnalata continuamente nelle testimonianze, mentre il loro ruolo al servizio dei potenti, nelle grandi aziende feudali o alla corte del re, la loro provenienza, durata e consistenza numerica, la parabola delle loro fortune sotto i diversi regnanti, sono ancora in gran parte da indagare, come anche il numero, la qualità, le condizioni di radicamento degli immigrati addetti ai servizi e al terziario, provenienti da tutta Europa e prevalentemente dall'area germanica, nelle interrelazioni con gli altri e con le comunità di accoglienza, forse ignorati dalla legislazione regia ma non dai contratti e dalle convenzioni comunitarie e private.

L'evoluzione delle tradizioni normative nell'altra grande isola mediterranea, la Sardegna, è illustrata da Laura Galoppini attraverso le vicende delle tre principali città: Sassari, Cagliari, Villa di Chiesa, nel loro sviluppo all'interno dei Giudicati: uno sviluppo incrementato dapprima da Pisani e Genovesi, già attivi nel commercio con l'isola nel secolo XI e divenuti sempre più determinanti nell'economia e nella società sarde fino a trasformare la loro presenza nel XIII secolo in veri e propri domini, sopraffatti infine, nel primo quarto del XIV secolo, dalla conquista catalano-aragonese.

I quattro Giudicati (Gallura, Logudoro o Torres, Arborea, Cagliari) in cui l'isola era suddivisa, "veri e propri regni, per la sovranità piena che i Giudici esercitavano nei propri territori e nei confronti dei sudditi"⁶⁶, sono, sotto il profilo politico costituzionale, il fenomeno di persistenza più interessante che sia dato incontrare nel Mediterraneo, fin da quando ebbe inizio la nuova circolazione egemonizzata dall'Occidente, che innescò quel circolo virtuoso di quattro secoli e mezzo che è da tempo oggetto delle nostre ricerche.

Colpisce che nel lungo periodo di predominio pisano e genovese, nonostante la presenza numericamente e qualitativamente rilevante delle élites economiche dei due importanti stati cittadini del continente e delle loro rappresentanze qualificate, la loro costante ingerenza nelle istituzioni locali, la vera e propria rivoluzione che attuarono incrementando lo sviluppo urbano dell'isola fino ad allora scarsamente coordinata in centri demici, quelle strutture di inquadramento non siano state rimosse, come avvenne dopo la conquista catalano-aragonese. Tutto questo ha certamente a che fare con le pretese di controllo sull'isola da parte della Sede Apostolica, sempre pronta a intervenire per mantenere lo *statu quo* facendo valere le proprie pretese di protettorato, ma non basta. Vi ebbe certamente parte l'interesse delle due repubbliche tirreniche a mantenere le strutture di territori che, coordinati da sempre da poteri locali laici ed ecclesiastici attivi nell'economia agrario pastorale ai cui prodotti aspiravano per l'esportazione, già configuravano le possibili aree di influenza che finirono per spartirsi senza doversi contendere palmo a palmo zone impervie e quasi inaccessibili che le avrebbero impegnate in lunghe guerre di logoramento dall'esito incerto. Disposte, le due Repubbliche, se per la debolezza dei regnanti erano insidiate nei Giudicati le loro posizioni di privilegio, a tollerare che vi esercitassero direttamente il controllo politico, attraverso matrimoni con le dinastie autoctone, le grandi famiglie signorili dei propri comuni, pur da esse vigilate con sospettosa assiduità che conobbe anche momenti di forte tensione: per Genova i Doria, per Pisa i Visconti, e i Donoratico del grande ceppo dei Gherardeschi, cui già si è fatto cenno.

⁶⁶ Galoppini, qui.

Gli statuti delle città sarde, che Laura Galoppini ha presentato, riproducono i caratteri di questi domini, e in specie di quello di Pisa, preponderante per durata e ampiezza, che dotò di statuti Castel di Castro (Cagliari) e il suo porto, Sassari e Villa di Chiesa dove, a organizzare le attività estrattive dell'argento e governare attraverso un podestà pisano, fu il conte Ugolino di Donoratico quando era a sua volta podestà di Pisa. Fu ancora Ugolino a concedere alla città il Breve, emendato dal comune pisano il 1304, base anche della successiva revisione aragonese (1324). E largo spazio destinò Pisa negli statuti cittadini all'organizzazione delle rappresentanze ufficiali del proprio comune negli insediamenti sardi che controllava, in particolare a Castel di Castro, città e porto commerciale fondato e abitato stabilmente da Pisani fino alla conquista aragonese⁶⁷. Gli Statuti di Sassari ebbero qualche fortuna anche fuori dell'ambito urbano, furono estesi ad Alghero (1355) e a Castolgenovese, ridenominata dopo la conquista Castell Aragonès (1448), e furono conservati, nella struttura portante data dai Pisani, anche sotto i successivi domini⁶⁸.

La vicenda delle tradizioni normative delle città della Corona di Castiglia, ricostruita da Pilar Ostos Salcedo dall'inglobamento del León (1188) alla unificazione dei due regni di Castiglia e di Aragona(1454), completa per noi, nella prospettiva tecnicamente complessa della produzione documentaria regia, comunale e signorile, il profilo tracciato da Jesus Lalinde Abadia per un solo aspetto, pur importante: quello delle norme che, nel contesto della Spagna pluralistica e in particolare nelle terre della Corona d'Aragona, regolarono nel tempo la circolazione, la presenza e l'attività degli stranieri, vero collante che uniformò le più disparate esperienze, oltre che all'interno dell'Universo Aragonese⁶⁹, in Europa, come abbiamo ben sperimentato.

Attraverso l'analisi diplomatistica dei documenti prodotti, Pilar Ostos Salcedo ricostruisce il percorso verso l'uniformamento di un mondo variegato di autonomie amministrative e normative: quello delle comunità urbane e rurali, delle ville e dei nuclei signorili, dotati tutti all'origine di ordinamenti propri "singoli e differenti da quelli dei luoghi più vicini". Era il periodo della riconquista del potere cristiano di fronte a quello musulmano, del ripopolamento e delle *cartas de poblacion*, dello sviluppo delle leggi proprie, dapprima brevi poi più estese: i *fueros*. Diritto municipale, diritto signorile e diritto regio convissero a lungo, in un processo graduale di consolidamento del potere reale che trovava espressione nell'affermazione della priorità del diritto del Regno e nel principio di territorialità opposto alle autonomie locali che non venivano negate ma riconosciute in forma di privilegio: *privilegios rodados*, *cartas plomadas*, *reales provisiones e ordenamientos de cortes*, le forme diplomatistiche più usate dalla corte regia.

Documenti di concessione, di conferma e mandati (*cartas de concesion, de confirmacion, mandatos*) erano invece emanati dai titolari di signorie a favore di comuni o ville o terre dipendenti, mentre il Comune cittadino (*Concejo*) aveva capacità giuridica per regolare questioni interne alle città o ai luoghi che da queste dipendevano in materia di proprietà, giurisdizione e fiscalità. I *fueros* venivano aggiornati, in base ai bisogni, dalle Ordinanze (*Ordenanzas*) che furono, fin dalle origini, l'espressione più caratteristica, persistente e prolungata dei poteri municipali, e che raggiunsero la perfezione della forma scritta nei secoli XV e XVI. La materia regolamentata era la più varia: la procedura di nomina delle autorità locali, gli ambiti di procedura, ma anche tutti i tipi di attività economica legata alle risorse e all'ambiente nonché agli affari intorno ai quali si definiva e precisava la fiscalità municipale.

⁶⁷ Per la composizione sociale degli abitanti di Castel di Castro, la più importante colonia pisana in Sardegna, e il confronto tra Cagliari pisana e aragonese, nel volume *Commercio, finanza, funzione pubblica*, cit., il saggio di S. Petrucci su *Forestieri a Castello di Castro in periodo pisano*, pp. 219-259, e l'*Introduzione* di Marco Tangheroni, pp. XXIV-XXV.

⁶⁸ Come ha ben messo in evidenza Piervigiovanni, Genova lasciò spazio nei territori conquistati alle normative locali, non volle imporre un proprio modello politico, ma si preoccupò soltanto che non venissero intaccati né il proprio predominio politico né i propri privilegi commerciali e fiscali.

⁶⁹ L'espressione è di Mario Del Treppo che, nei suoi contributi esemplari, di quella circolazione ha illustrato le caratteristiche tenendo al centro Napoli e il regno meridionale senza trascurare appunto l'intero "universo aragonese". Mi riferisco ai suoi saggi: *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società e potere nell'Italia dei comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli, GISEM-Liguori, ristampa 1993, pp. 229-306; *Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico*, in *Dentro la città*, cit., pp. 195-251.

Libros de Privilegios, Libros de Ordenanzas, Libros Capitulares, riunivano infine per ordine della Corona in raccolte sistematiche i provvedimenti regi, signorili e comunali che andavano a costituire un apparato di leggi che il governo reale armonizzava con interventi mirati. La pluralità di responsabilità giuridiche descritte non è dissimile da quella delle aree tedesca e italiana né nelle forme né nei contenuti, comuni all'intero sistema; lo è nel referente politico unitario costituito dalla monarchia che seppe imbrigliare, mediante un controllo politico elastico, la dispersione normativa e giurisdizionale dei territori che si andava annettendo, col riconoscere in linea di principio le specificità locali, trattando a diversi livelli con i titolari dei diritti, cui chiedeva di approvare e confermare i provvedimenti che adottava rinsaldandone così il rapporto con la Corona.

Per concludere, mi limiterò a richiamare l'attenzione su alcuni punti importanti, che abbiamo potuto mettere a fuoco in questo excursus, utili ad orientare le nostre ricerche future: le autonomie cittadine furono acquisite precocemente e quasi simultaneamente dovunque, quale che sia stata la forma in cui si realizzarono; la provata libertà di iniziativa economica e capacità di proiezione esterna delle élites mercantili imprenditoriali e finanziarie comportò la assunzione concomitante di responsabilità giuridiche, nell'impegno all'osservanza del diritto di reciprocità individuato come principio indispensabile per garantire un andamento degli affari soddisfacente per tutti, ma anche politiche, nella stesura di patti e convenzioni che coinvolgevano la città d'origine dei mercanti nel rispetto degli accordi presi; gli stessi contratti privati, di singoli, di gruppi o di imprese commerciali o finanziarie, assumevano rilevanza pubblica attraverso le giurisdizioni speciali attivate dai governi cittadini mediante istituzioni stabili e tribunali con competenze ampie, cui i contenziosi mercantili potevano fare riferimento. Dotati di strumenti giuridici duttili, tendenzialmente non corporativi, questi uffici speciali applicavano procedure di provata efficacia, "favorabiles" agli affari intesi, nel senso lato del termine, come l'intero mondo degli affari, poiché le loro competenze andavano molto al di là del contenzioso mercantile, includendo la tutela della persona del mercante, la custodia dei suoi beni, la protezione dei figli minori, il suo diritto ad assicurare ai figli legittimi, mediante la fideiussione, la successione nei beni paterni dovunque ubicati, ma anche i diritti della controparte e la sua soddisfazione in caso di inadempienze e di danni prodotti.

E cade forse un mito, quello che vede la codificazione dello "ius proprium" come ultima tappa di un percorso dall'economico, al sociale, al politico, al normativo, mentre l'accettazione di norme comuni di convivenza era ed è condizione primordiale dello stare e fare insieme⁷⁰, e chi entrava nel grande gioco, in qualsiasi momento della sua evoluzione, beneficiava subito dei vantaggi degli altri, se ne accettava le regole, poiché era un gioco aperto.

Questa riflessione mi conduce a presentare il problema che mi sta a cuore in questo momento e che ho già posto altre volte, quello delle frontiere del sistema Europa che indaghiamo.

Di quel sistema conosciamo l'origine, sappiamo che superò rapidamente i limiti dell'impero romano germanico, che coinvolse precocemente a diversi livelli i territori raggiunti dalla circolazione economica, ne abbiamo individuato e riconosciuto con il trascorrere del tempo le difficoltà, le crisi, i mutamenti e la fine. Non ne conosciamo le frontiere. Quando può dirsi completa la sua espansione? La sua capacità di diffusione continuò fino alla svolta finale, o vi furono avvenimenti che ne interruppero la corsa creando limiti invalicabili? E se sì, quando e in quali aree ciò avvenne?

Sappiamo che l'espansione del sistema verso Occidente non trovò ostacoli, che la rotta di Ponente aprì la strada al raggiungimento del Mare del Nord, della sponda inglese e del Baltico, ma il vero problema sono le regioni orientali del continente europeo. Il limite tradizionale Elba-Danubio fu certamente valicato: Boemia, Polonia storica e Moldavia ebbero rapporti assidui con le regioni germaniche limitrofe, ma non sappiamo se, in quale misura e da quando, le raggiunse l'influenza dell'intero sistema di circolazione europeo. A giudicare dal fatto che in questi territori si diffusero nella prima metà del Trecento gli statuti delle città tedesche, quei *Rechtstadtsfamilien* dei quali abbiamo parlato come della cartina di tornasole del coinvolgimento nel sistema di rapporti europeo, dovremmo dire di sì e immaginare anche che da allora i rapporti di quei territori con il

⁷⁰ Rossetti, *I caratteri del politico*, cit.

sistema Europa si siano infittiti a causa della caduta dei regni tartari e dell'avanzata turca fin dentro il cuore dello spazio romeno, destinato, per l'accordo dei voivodati con l'impero ottomano, a fare da tampone allo spazio europeo occidentale⁷¹. In che cosa mutò il destino di quei territori che da allora furono definitivamente dentro, vera e propria frontiera nei confronti dell'oriente slavo? Fu allora che prese forma la Mitteleuropa? In che modi poté mediare i rapporti con l'Est europeo? Fu la stessa cosa per ognuno dei territori indicati? Da quando datavano i loro collegamenti con il sistema Europa, di che natura erano, per quali tramiti si instaurarono, come si configurava il loro ruolo prima dell'adozione di modelli giuridici e costituzionali simili? Incominciarono i collegamenti fin dall'inizio della grande circolazione, o in seguito, o forse ancora prima della congiuntura che diede origine al nuovo corso, e per chi furono più agevoli? Fino a che punto fu la cristianizzazione ad aprire la strada all'influenza e alla presenza occidentale? Da quando si ha testimonianza di rapporti assidui, di che tipo e in quali fonti testimoniati? Si definirono quei rapporti, come dovunque, con la formazione di nuove gerarchie sociali nelle città, e quindi di nuove attività economiche di persone dedite ai commerci, alla produzione o al terziario? E come mutarono nel tempo? E in che misura si può parlare di integrazione, se integrazione vi fu? E' una storia, ancora tutta da scrivere, che orienterà il nostro impegno nel prossimo futuro, ma qualche certezza l'abbiamo pure raggiunta. Non avevamo alcun dubbio che quel fenomeno di integrazione a tutti i livelli che la circolazione economica e sociale promosse e incrementò nell'area europea tra XI e XVI secolo abbia potuto verificarsi anche sul piano degli ordinamenti e dei modelli costituzionali, ma abbiamo ora la riprova che anzi fu proprio l'uniformamento dei diritti e il costante adeguamento della prassi istituzionale alle esigenze mutevoli del sistema ad assicurargli efficacia, capacità espansiva, durata, grazie a una legislazione garantista comune che agevolava la circolazione nel rispetto della pluralità dei poteri e delle svariate forme dei governi territoriali e locali. Una lezione per il presente?

⁷¹ Per approfondire le caratteristiche dello spazio romeno è stato composto il volume di C. Alzati, *Lo spazio religioso romeno tra frontiera e integrazione nell'Europa medioevale e moderna*, Pisa, Edizioni ETS, in corso di stampa (Piccola Biblioteca Gisem).